

Bando Sottomisura 16.4 "Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali" (Avviso pubblico approvato con Determinazione dell'Autorità di Gestione PSR Puglia n. 175 del 22.12.2022, pubblicato nel BURP n. 140 del 29-12-2022 – Rettifica Avviso DAG n. 2 del 23.01.2023, BURP n. 12 del 2.2.2023)

LISTA FAQ (DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI)

CAPOFILA DEL PROGETTO

D. Un'associazione di promozione sociale può essere capofila del progetto?

R. Il capofila del progetto può essere individuato dai partner aderenti al raggruppamento tra le categorie di soggetti ammessi al raggruppamento previsti dal paragrafo 8 dell'Avviso.

COSTITUZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO

D. La costituzione di un nuovo raggruppamento deve essere obbligatoriamente anteriore alla data di presentazione della Dds (in assenza di certezza sugli esiti della valutazione) o può essere sufficiente l'impegno a costituirsi da formalizzare successivamente alla pubblicazione della graduatoria di ammissione a finanziamento?

R. Al paragrafo "9.2 Condizioni di ammissibilità" dell'Avviso è riportato che il raggruppamento che intende candidarsi deve essere costituito (con atto pubblico o privato). Tra l'altro vengono attribuiti 10 punti in caso di "Raggruppamento costituito tra la data di pubblicazione dell'avviso pubblico e la data della presentazione della DdS (tale premialità sarà riconosciuta ai raggruppamenti costituiti ex-novo e non ai raggruppamenti già esistenti)". Quindi il raggruppamento che si candida deve essere già costituito alla data di presentazione della DDS.

D. Al paragrafo 7 "SOGETTI BENEFICIARI" i raggruppamenti privi di soggettività giuridica (ATI, ATS e Reti contratto) costituiti con atto pubblico o privato devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un partner, designando quale capofila del raggruppamento. Il mandato collettivo di rappresentanza deve essere conferito con atto pubblico oppure si può conferire con scrittura privata autenticata?

R. Nell'avviso è indicato quanto segue: "La forma giuridica che il raggruppamento adotta può essere riconducibile a: ...b. Raggruppamenti privi di soggettività giuridica (ATI, ATS e Reti contratto) costituiti con atto pubblico o privato. ...I partner aderenti a raggruppamenti di tipo b), devono conferire, unitamente alla costituzione con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un partner, designando quale capofila del raggruppamento di progetto". Il bando richiede un unico atto che includa il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un partner, che può essere sottoscritto in forma pubblica o privata.

D. il raggruppamento che presenta l'accordo di cooperazione per la realizzazione di un Progetto di Sviluppo e Promozione di Filiere Corte e Mercati Locali deve essere formato da un minimo di partner? cioè si chiede se si può fare con un minimo di 2 aziende o con 3 aziende.

R. Come indicato al par. 8. CATEGORIE DI SOGETTI AMMESSI NEL RAGGRUPPAMENTO "Il Raggruppamento deve essere composto da almeno due imprese agricole singole o associate. Una volta soddisfatta tale condizione minima possono aggregarsi al raggruppamento altri soggetti della filiera non necessariamente attivi nel settore agricolo, purché sia mantenuta la prevalenza della parte agricola."

D. L'atto costitutivo a farsi dev'essere redatto da un notaio o ci sono format base da poter utilizzare? Stessa cosa riguardante lo statuto.

R. Come indicato al paragrafo "7 Soggetti beneficiari" e al paragrafo "9.2. Condizioni di ammissibilità del Raggruppamento" dell'Avviso, il raggruppamento può costituirsi con atto pubblico o privato. Nell'avviso non è stato previsto un format per l'atto costitutivo né per lo statuto. E' stato predisposto solo il format dell'accordo di cooperazione richiesto per i raggruppamenti di tipo B.

D. Al paragrafo 9.2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEL RAGGRUPPAMENTO, è riportato che <<[per i raggruppamenti di tipo b] il raggruppamento deve sottoscrivere un accordo (Allegato 2 – Accordo di cooperazione) di cooperazione tra i partner che individui il Soggetto capofila, gli obiettivi, le azioni e i tempi di realizzazione, i

risultati e gli obblighi reciproci dei partner.>> Dunque in caso di Raggruppamenti privi di soggettività giuridica (ATI, ATS e Reti contratto) è sufficiente sottoscrivere tra i membri del raggruppamento questo Allegato 2, e successivamente dall'approvazione del progetto si andrà dal notaio per la sottoscrizione dell'Atto di costituzione?

R. I raggruppamenti che intendono candidarsi alla SM 16.4 devono essere già costituiti alla data di presentazione della DDS. Come previsto al paragrafo 22. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO i Raggruppamenti di tipo b) devono allegare 1. Copia dell'atto costitutivo pubblico o privato con mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un partner, designandolo quale capofila del raggruppamento; 2. Accordo di Cooperazione, 3...,4...,..."

D. una rete contratto si può costituire con scrittura privata semplice, non autenticata né registrata? Se sì, la copia viene dichiarata conforme dal soggetto richiedente o da pubblico ufficiale?

R. Il contratto di rete deve avere la forma, i contenuti e rispettare i principi di pubblicità previsti dalla normativa di riferimento.

D. Si chiede se l'accordo di cooperazione di cui all'allegato 2 sia di per sé sufficiente a comprovare l'esistenza del raggruppamento di imprese o si debba (e possa) comunque procedere alla stipula dinnanzi ad un notaio di un contratto di rete dal contenuto sostanzialmente analogo.

R. L'accordo di cooperazione, di cui all'allegato 2, non è sufficiente a comprovare l'esistenza del raggruppamento di imprese. E' l'atto costitutivo, redatto sotto forma di atto pubblico o privato, a comprovare l'esistenza dello stesso. L'accordo di cooperazione, di cui all'allegato 2, (al pari dello statuto in caso di raggruppamenti dotati di soggettività giuridica) ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

D. In riferimento alla forma dell'atto costitutivo del nuovo raggruppamento, sia l'Avviso (Paragrafo 9.2) che le FAQ indicano l'atto pubblico o privato, senza alcuna ulteriore specificazione. Si chiede conferma se sia sufficiente una semplice scrittura privata ovvero sia richiesta una scrittura privata autenticata e soggetta a registrazione.

R. La scrittura privata deve essere almeno registrata.

D. In tal caso si chiede se la registrazione dell'atto debba avvenire entro il termine di presentazione dell'istanza progettuale.

R. La costituzione del raggruppamento deve avvenire **entro la data di rilascio della domanda di sostegno**. Come indicato al paragrafo 22. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO alla DDS deve essere allegato: 1. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto; ecc.

MEZZI DI TRASPORTO ECO-SOSTENIBILI

D. Alla luce del principio 1 dei criteri di valutazione, per mezzi eco-sostenibili si possono intendere anche le cargo bike? Inoltre, è possibile entrare in possesso di un elenco esemplificativo di mezzi eco-sostenibili funzionali al progetto?

R. Per mezzo di trasporto ecosostenibile si intende ogni mezzo compatibile con le esigenze dell'ecologia, che deve inoltre essere compatibile con le finalità del progetto.

D. In riferimento ai COSTI PER INVESTIMENTI di cui al paragrafo 14.7 del bando, si chiede per l'acquisto di un mezzo di trasporto, il costo rendicontabile è pari all'intero costo del bene e non in quote di ammortamento?

R. Il costo rendicontabile è pari all'intero costo del bene con un'aliquota contributiva del 50%.

D. Constatato che l'acquisto di un food truck è ammesso nella scheda di progetto della Misura 16.4 da utilizzare per attività promozionale del raggruppamento, e nelle FAQ precedenti è stato specificato che deve trattarsi di mezzo ECOSOSTENIBILE, un veicolo provvisto di motorizzazione a scoppio EURO 6 D FINAL, certificato "green ed ecologico" dalla casa costruttrice rientra nella definizione di "mezzo ecosostenibile"?

R. Per mezzo ecosostenibile ai fini dell'Avviso SM 16.4 si intendono i mezzi elettrici, i mezzi isotermitici elettrici, bici elettrica, bici,...

D. Nell'ambito dell'intervento 3.3.2. è ammissibile il costo per << Acquisto o leasing di mezzi di trasporto comuni ecosostenibili (mezzi isotermitici elettrici, ecc.), nell'ambito del processo di trasferimento dei prodotti offerti o per la movimentazione dei prodotti dello stabilimento>>. Si chiede se l'acquisto o il noleggio di un mezzo di trasporto

che è destinato non soltanto alla movimentazione dei prodotti all'interno dello stabilimento, ma anche alla vendita diretta, è ammissibile.

R. Sì, è ammissibile.

CONTEGGIO NUMERO AZIENDE PARTNER ADERENTI AL RAGGRUPPAMENTO

D. Alla luce del principio 2 dei criteri di valutazione, ai fini della rappresentatività del territorio, nel conteggio del numero delle Aziende partner aderenti al raggruppamento, è possibile annoverare anche Aziende non agricole (per es. una Cantina, un Birrifico artigianale, una Pasticceria) comunque funzionali alle attività da sviluppare?

R. Premesso che tutti i prodotti offerti nel paniere devono essere contenuti nell'allegato I del TFUE (la birra ad es. è fuori allegato I), per numero di aziende partner aderenti al raggruppamento si intende il numero totale dei partner che formano il raggruppamento tra quelli indicati al paragrafo "8. Categorie di soggetti ammessi nel raggruppamento" ai punti a, b, e c.

D. Aziende agricole che non sosterranno spese rendicontabili in quanto il loro personale non sarà direttamente impegnato nelle attività progettuali, nè sono interessate ad investimenti, ma che sono funzionali al progetto per l'apporto dei loro prodotti nella filiera, sono ugualmente conteggiabili ai fini delle premialità?

R. Per l'attribuzione del punteggio di cui ai principi 2 e 3 dei criteri di selezione verranno conteggiati tutti i partner del raggruppamento di cui al paragrafo 8, punti a, b e c, compreso il capofila. Nel corso della valutazione del progetto sarà verificato che la presenza di ogni partner concorre al raggiungimento degli obiettivi.

CALCOLO PERCENTUALE AZIENDE AGRICOLE

D. Alla luce del principio 3 dei criteri di valutazione, sub a. la percentuale di Aziende agricole presenti nel raggruppamento è calcolata sul totale delle Aziende annoverate o sul totale di tutti partner, compreso, nel nostro caso,

l'Associazione

capofila?

R. La percentuale di aziende agricole verrà conteggiata sul totale dei partner del raggruppamento (tra quelli indicati al paragrafo "8. Categorie di soggetti ammessi nel raggruppamento" ai punti a, b, e c), compreso il capofila.

D. La "Percentuale di aziende agricole presenti nel raggruppamento", è calcolata considerando il numero di aziende agricole dato dal totale delle aziende agricole socie della cooperativa agricola e degli altri produttori presenti nel raggruppamento.

R. Se l'OP è il raggruppamento con soggettività giuridica (di tipo A), i singoli soci vanno conteggiati come partner e quindi la percentuale di aziende agricole è calcolata sul totale delle aziende socie presenti nel raggruppamento; altresì, se l'OP è partner di un raggruppamento di tipo B sarà conteggiata come singolo partner.

IMPRESA AGRICOLA E DI TRASFORMAZIONE

D. Per impresa agricola si intende anche una impresa operante nella trasformazione dei prodotti agricoli il cui prodotto resta agricolo dopo la manipolazione e trasformazione?

R. Se l'impresa di trasformazione è anche azienda agricola la stessa viene calcolata nel conteggio delle aziende agricole. Si precisa che con la dicitura "il cui prodotto resta agricolo dopo la manipolazione e trasformazione" si intende che l'impresa operante nella trasformazione dei prodotti agricoli deve produrre un prodotto che a seguito della trasformazione sia tra quelli compresi nell'allegato I del TFUE (es. la trasformazione del latte in formaggio, dell'uva in vino,...). Inoltre la SAU deve essere riscontrabile da fascicolo aziendale.

VENDITE COLLETTIVE IN MERCATI LOCALI

D. Se un raggruppamento prevede vendite collettive in mercati locali all'interno di spazi aperti nelle sedi delle cooperative coinvolte corrisponde al requisito formale di ammissibilità: "ogni progetto di cooperazione: deve prevedere obbligatoriamente la realizzazione di vendite collettive in mercati locali? Oppure i mercati locali sono esclusivamente quelli realizzati in spazi pubblici (piazze, vuoti urbani, spazi pedonali)?

R. Con la dicitura "ogni progetto di cooperazione deve prevedere obbligatoriamente la realizzazione di vendite collettive in mercati locali" si intende qualsiasi forma di vendita collettiva, e non solo i classici mercati locali all'aperto, quindi anche la vendita in azienda o in un locale diverso dalla sede dell'OP o della cooperativa, purchè la vendita

riguardi tutti i prodotti del paniere. Tra i criteri di selezione infatti è previsto un punteggio per il recupero funzionale di immobili già esistenti per la realizzazione del mercato locale (che potrebbe essere un immobile sito all'interno della cooperativa, nel caso specifico). Si precisa inoltre che la cooperativa deve avere la legittima conduzione dell'immobile che deve essere inserito nel fascicolo aziendale.

D. La vendita dei prodotti deve essere incassata dal raggruppamento, che redistribuisce ai singoli partner, o le aziende possono fare cassa autonomamente all'interno del mercato?

R. L'avviso non prevede un controllo sulla gestione finanziaria del Raggruppamento. Il controllo che verrà effettuato dalla Regione riguarda le spese ammissibili che verranno rendicontate nelle domande di pagamento e la realizzazione del progetto proposto.

D. In riferimento a quanto indicato al paragrafo 9.1 "ogni progetto di cooperazione deve prevedere obbligatoriamente la realizzazione di vendite collettive in mercati locali", si chiede se per "mercati locali" è intesa anche: la vendita diretta presso il punto vendita aziendale.

R. sì, purchè la vendita riguardi contestualmente tutti i prodotti del paniere.

D. la vendita itinerante con un Food truck.

R. sì, purchè la vendita riguardi contestualmente tutti i prodotti del paniere.

D. al punto 3.2 Realizzazione e/o allestimento dei mercati locali finalizzati alla vendita diretta dei prodotti agricoli o farmer's market, rientrano i punti vendita aziendali.

R. Sì, purchè la vendita riguardi contestualmente tutti i prodotti del paniere.

CONTEGGIO DEI PRODOTTI AGRICOLI PREVISTI NEL PANIERE

D. Ai fini dell'indicatore "Diversificazione del paniere dei prodotti agricoli, di base e/o trasformati, offerti in filiera corta ed immessi sul mercato locale" come vengono conteggiate le diverse tipologie di prodotto ascrivibili allo stesso capitolo dell'Allegato I?

R. Il punteggio verrà attribuito per ogni singolo prodotto e non per categoria/capitolo dell'Allegato I.

D. L'Allegato I, infatti, aggrega diverse tipologie di prodotti, ad esempio il Capitolo 4 prevede Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; il Capitolo 7: Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci, e così via. Si potrà verificare che più prodotti diversi appartengono allo stesso capitolo. Ad esempio, un raggruppamento che contiene: miele, uova, latte e formaggi, ha diritto a un solo punto (in quanto tutti i prodotti appartengono al Cap.4) o a quattro punti (in quanto si tratta di prodotti diversi)? Lo stesso tema si può riproporre per altri Capitoli (legumi, ortaggi, funghi), (vini, spumanti, grappe).

R. 4 punti perchè sono 4 prodotti diversi; l'obiettivo è quello di creare mercati che offrano più prodotti e quindi viene premiato chi offre più prodotti nel paniere.

D. Nella tabella dei criteri di valutazione, Principio 1, alla sezione "Diversificazione del paniere dei prodotti agricoli", per "n. di prodotti offerti" si intende: la quantità di una stessa tipologia (ad es. numero di etichette di vino).

R. No

D. Il numero di varietà (ad es. n. vitigni o cultivar diverse).

R. No

D. O il numero di prodotti agricoli diversi (ad es. vino, olio, prodotti caseari)?

R. Sì

D. In relazione all'allegato 1 del TFUE si chiede la seguente precisazione sul capitolo 8, in particolare sulla voce "frutta commestibile". E' possibile considerare come singoli prodotti agricoli rientranti in tale categoria i seguenti prodotti? Mandarini, limoni, arance, clementine, more, lamponi e mirtilli possono essere considerati 7 prodotti offerti dal paniere? Inoltre rientrano nella categoria della "Frutta commestibile" i frutti coltivati nel bosco?

R. Per "frutta commestibile" si intende tutta la frutta che può essere mangiata dall'uomo, edibile. Mandarini, limoni, arance, clementine, more, lamponi e mirtilli sono 7 prodotti offerti nel paniere.

CATEGORIE DI SOGGETTI AMMESSI NEL RAGGRUPPAMENTO

D. Nelle tipologie di raggruppamenti già costituiti, sono inclusi consorzi di promozione?

R. Al paragrafo 8 sono indicate le categorie di soggetti ammessi nel raggruppamento. Relativamente alla categoria di cui alla lettera c) altri soggetti la loro presenza deve essere funzionale al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del bando.

D. Nel caso di raggruppamenti già costituiti, le aziende all'interno del raggruppamento devono essere tutte attive nel progetto?

R. Al paragrafo 8 sono indicate le categorie di soggetti ammessi nel raggruppamento: tra i partner "altri soggetti" sono inclusi sia i partner beneficiari sia i partner non beneficiari (che non sono destinatari di contributi e non realizzano spese nell'ambito del progetto).

D. Se sì, non essendo attive e dunque non beneficiarie di sostegno, sono da considerarsi anche escluse dal computo per la determinazione dei criteri di valutazione di cui ai Principi 2 e 3?

R. Per l'attribuzione del punteggio di cui ai principi 2 e 3 dei criteri di selezione verranno conteggiati tutti i partner del raggruppamento di cui al paragrafo 8, punti a, b e c, compreso il capofila.

D. Vorrei un'informazione circa la partecipazione alla sottomisura di un ATI tra una cooperativa produttrice di grano duro, un mulino e un pastificio. Rientrerebbe nei requisiti di partecipazione?

R. Come disposto al paragrafo 9.1. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE dell'avviso SM 16.4 "Ogni progetto di cooperazione...deve riguardare solo i prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea, che, anche a seguito di trasformazione, restano all'interno dell'allegato medesimo. Non sono quindi ammissibili progetti che riguardano prodotti fuori Allegato I del TFUE e qualora il progetto presentato presenti alcune attività riguardanti prodotti fuori Allegato I del Trattato tali attività saranno decurtate dal progetto". Come disposto al paragrafo 8. CATEGORIE DI SOGGETTI AMMESSI NEL RAGGRUPPAMENTO dell'avviso SM 16.4 i soggetti che possono far parte del raggruppamento sono quelli indicati alle lettere a, b, c. Con la dicitura "il cui prodotto resta agricolo dopo la manipolazione e trasformazione" si intende che l'impresa operante nella trasformazione dei prodotti agricoli deve produrre un prodotto che a seguito della trasformazione sia tra quelli compresi nell'allegato I del TFUE (es. la trasformazione del latte in formaggio, dell'uva in vino,...).

D. Al paragrafo 8 "CATEGORIE DI SOGGETTI AMMESSI NEL RAGGRUPPAMENTO" si dice che il Raggruppamento deve essere composto da almeno due imprese agricole singole o associate. Inoltre possono far parte del Raggruppamento anche "altri soggetti" – definiti beneficiari del sostegno. In questa categoria di soggetti partecipanti al raggruppamento e beneficiari del sostegno rientrano soggetti del settore commerciale, Società di consulenza, società di formazione con esperienze comprovate nel settore agroalimentare, Società di marketing e promozione, società di comunicazione e produzioni audiovisive, per la realizzazione di azioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del bando?

R. Possono far parte del Raggruppamento anche "altri soggetti", che non siano azienda agricola o azienda di trasformazione dei prodotti agricoli, purchè la loro presenza sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del bando. Per questa categoria di partner (lett.c par. 8 "altri soggetti") verrà verificata la pertinenza/relazione tra il codice ateco e/o lo statuto rispetto alle attività da svolgere nel progetto.

D. Sono ammessi sponsor privati? Devono far parte del raggruppamento o possono subentrare in un secondo momento, anche eventualmente dopo l'ammissione a finanziamento del progetto?

R. Al paragrafo 8 sono indicate le categorie di soggetti ammessi nel raggruppamento. Relativamente alla categoria di cui alla lettera c) altri soggetti la loro presenza deve essere funzionale al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del bando. Eventuali variazioni alla composizione del raggruppamento dopo l'ammissione a finanziamento del progetto saranno oggetto di valutazione secondo quanto previsto al paragrafo 32. Varianti, adattamenti tecnici e proroghe dell'Avviso.

D. È possibile considerare tra le aziende beneficiarie i vivai e quindi inserire nel paniere di prodotti le piante officinali, mediterranee, piante ornamentali ecc.?

R. Nell'Avviso tra i requisiti delle imprese agricole è stato richiesto che le stesse siano iscritte alla CCIAA e siano in possesso di P.IVA con codice di attività ATECO 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI che comprende i seguenti gruppi (al seguente indirizzo <https://www.istat.it/it/archivio/17888#codesearch> potete consultare le rispettive classi di ogni gruppo):

- COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI
- COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI
- RIPRODUZIONE DELLE PIANTE
- ALLEVAMENTO DI ANIMALI
- COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA
- ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA
- CACCIA, CATTURA DI ANIMALI E SERVIZI CONNESSI.

D. Può un GAL in qualità di partner e beneficiario far parte di un costituendo Raggruppamento?

R. Come indicato al paragrafo 8. CATEGORIE DI SOGGETTI AMMESSI NEL RAGGRUPPAMENTO dell'Avviso "*Sono escluse associazioni di Enti pubblici o che includono Enti pubblici*".

CATEGORIE DI PRODOTTI

D. Il progetto di cooperazione può interessare Pesci, crostacei e molluschi (cap 3 Allegato I del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea)?

R. La Sottomisura 16.4 è finalizzata al sostegno della cooperazione di filiera orizzontale e verticale tra operatori impegnati nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli inclusi nell'Allegato I. Inoltre, anche i soggetti che possono aderire al raggruppamento sono aziende agricole e aziende di trasformazione dei prodotti agricoli, che anche a seguito di trasformazione restano all'interno dell'allegato I, oltre alla categoria altri soggetti la cui presenza deve essere funzionale al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del bando.

D. Un'azienda agricola cerealicola trasforma il suo prodotto cerealicolo in farinacei e biscotti È possibile attuare la sottomisura per i biscotti poiché il prodotto viene trasformato sempre dall'azienda agricola stessa?

R. Come disposto al paragrafo 9.1. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE dell'avviso SM 16.4 "*Ogni progetto di cooperazione...deve riguardare solo i prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea, che, anche a seguito di trasformazione, restano all'interno dell'allegato medesimo. Non sono quindi ammissibili progetti che riguardano prodotti fuori Allegato I del TFUE e qualora il progetto presentato presenti alcune attività riguardanti prodotti fuori Allegato I del Trattato tali attività saranno decurtate dal progetto.*" Con la dicitura "*il cui prodotto resta agricolo dopo la manipolazione e trasformazione*" si intende che l'impresa operante nella trasformazione dei prodotti agricoli deve produrre un prodotto che a seguito della trasformazione sia tra quelli compresi nell'allegato I del TFUE (es. la trasformazione del latte in formaggio, dell'uva in vino,...).

D. I prodotti da offrire in degustazione ai fini dell'ammissibilità devono appartenere all'elenco dell'all I del TFUE? In altre parole un partner di progetto offre in degustazione gelati o focaccia o dolci, prodotti trasformati in cui prevale comunque il prodotto previsto nell'all. I del TFUE (ES. mandorle), il partner di progetto per i prodotti trasformati e offerti in degustazione può portare a contributo l'80% del prezzo listino franco fabbrica o per tali prodotti il contributo non è ammissibile?

R. Come indicato al paragrafo 3. FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA SOTTOMISURA 16.4 – CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2022 dell'Avviso "*La Sottomisura 16.4 è finalizzata al sostegno della cooperazione di filiera orizzontale e verticale tra operatori impegnati nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, al fine di creare e sviluppare filiere corte e mercati locali, nonché al sostegno delle attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali.*" Inoltre, come previsto al paragrafo 9.1. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE dell'Avviso "*Ogni progetto di cooperazione... • deve riguardare solo i prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea, che, anche a*

seguito di trasformazione, restano all'interno dell'allegato medesimo. Non sono quindi ammissibili progetti che riguardano prodotti fuori Allegato I del TFUE e qualora il progetto presentato presenti alcune attività riguardanti prodotti fuori Allegato I del Trattato tali attività saranno decurtate dal progetto."

SOGGETTO RICHIEDENTE

D. Una Società cooperativa agricola intende presentare un progetto per la realizzazione di un mercato locale coinvolgendo non l'intera compagine sociale (al cui interno sono presenti oltre 1000 soci conferitori di uve ed olive) ma coinvolgendo solo alcuni soci aventi le caratteristiche richieste dal bando (come da art. 8) i quali fornirebbero i prodotti da ciascuno coltivati per la vendita presso il mercato locale. Pertanto, secondo quanto previsto dall'art. 7 del bando in merito alla tipologia di soggetti beneficiari della Misura, si chiede se è possibile la partecipazione, in qualità di soggetto richiedente, facendo riferimento alla tipologia a (raggruppamento già costituito che intraprende nuova attività dotato di soggettività giuridica); nella compilazione del progetto di cooperazione si indicherebbero le caratteristiche dei partner coinvolti (in termini di ruolo svolto nel progetto e di prodotti forniti) considerando come unico soggetto richiedente la Società cooperativa Agricola.

R. Nel caso rappresentato (coinvolgimento nel progetto di alcuni soci di una società cooperativa agricola) il soggetto richiedente può essere la società cooperativa agricola, ma ai fini dell'attribuzione del punteggio dei criteri di selezione verranno considerate esclusivamente le aziende aderenti al progetto, indicate nel format di cui all'Allegato 1 dell'Avviso.

CRITERI DI SELEZIONE

D. Nell'ambito del MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE al Principio 1 Qualità del progetto e degli interventi è previsto il "Recupero funzionale di immobili già esistenti per la realizzazione del mercato locale". A questo proposito si chiede se sia ammissibile l'ampliamento (inteso come ampliamento volumetrico) di spazi afferenti ad immobili oggetto di recupero funzionale utilizzando materiali sostenibili?

R. Come indicato al paragrafo 11 dell'Avviso "Per quanto non specificatamente indicato nel presente paragrafo, in merito all'ammissibilità e ai metodi di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020" e s.m.i. emanate dal MiPAAF". Secondo quanto previsto dalle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale tra le categorie d'investimento è ammissibile anche l'ampliamento di beni immobili, che si intende, dovrà risultare realizzato nel pieno rispetto delle normative applicabili allo stesso, in particolare di quelle in materia ambientale, paesaggistica ed urbanistica. Se tale ampliamento rientra nel progetto di "Recupero funzionale di immobili già esistenti per la realizzazione del mercato locale" verranno attribuiti i 10 punti previsti dai criteri di selezione

D. Alla luce del principio 2 dei criteri di valutazione, ai fini della rappresentatività del territorio, nel conteggio del numero delle Aziende partner aderenti al raggruppamento, è possibile annoverare anche Aziende non agricole (per es. una Cantina, un Birrifico artigianale, una Pasticceria) comunque funzionali alle attività da sviluppare?

R. Premesso che tutti i prodotti offerti nel paniere devono essere contenuti nell'allegato I del TFUE (la birra è fuori allegato I), per numero di aziende partner aderenti al raggruppamento si intende il numero totale dei partner che formano il raggruppamento tra quelli indicati al paragrafo 8 ai punti a, b, e c.

D. In riferimento al criterio di selezione di cui al principio 1, secondo cui vengono attribuiti 10 punti se il raggruppamento si costituisce tra la data di pubblicazione dell'avviso pubblico e la data della presentazione della DdS, qualora trattasi di una rete che ha partecipato alla Sottomisura 16.3.2, ma la cui compagine andrà ad ampliarsi poiché alla rete vogliono aderire altre aziende agricole, e quindi bisognerà andare dal notaio per formalizzare la modifica dell'atto costitutivo, si acquisisce comunque il punteggio di cui al principio 1?

R. La modifica della compagine sociale non dà diritto all'attribuzione del punteggio; il raggruppamento deve essere costituito ex novo, come previsto dal criterio di selezione "Raggruppamento costituito tra la data di pubblicazione dell'avviso pubblico e la data della presentazione della DdS (tale premialità sarà riconosciuta ai raggruppamenti costituiti ex-novo e non ai raggruppamenti già esistenti)".

D. Qualora lo spazio in cui il punto vendita viene realizzato è un locale "recuperato" da un diverso utilizzo precedente, si chiede se tale circostanza presume l'acquisizione del punteggio di cui al macrocriterio di valutazione principio 1.

R. Il punteggio sul criterio "Recupero funzionale di immobili già esistenti per la realizzazione del mercato locale" verrà attribuito solo ai progetti che prevedono investimenti a valere sull'avviso pubblico SM 16.4 per il recupero di un immobile per la realizzazione del mercato locale.

D. Inoltre per acquisire il punteggio di cui al macrocriterio di valutazione principio 1 (Organizzazione e realizzazione di almeno una sagra e/o una fiera di paese, 5 punti) è necessario organizzare e realizzare ex novo un evento oppure va bene partecipare ad una fiera già consolidata che viene realizzata annualmente? R. Il punteggio (5 punti) viene attribuito ai progetti che prevedono l'Organizzazione e realizzazione ex novo di almeno una sagra e/o una fiera di paese.

D. L'allestimento di spazi pubblici è da intendersi come spazi in cui poter ospitare un pubblico/clientela, quindi aperti al pubblico, oppure si intende uno spazio di proprietà pubblica? Crediamo di poter integrare l'altra declinazione di uno spazio: "vuoto rurale" insieme al termine di "spazio aperto al pubblico" che può essere anche di natura altera rispetto allo spazio pubblico. In entrambi i casi si raggiungerebbe l'obiettivo di permettere al pubblico di fruire di spazi al fine di permettere la fruizione dei mercati contadini. I farmers market in Europa sono mercati allestiti in spazi pubblici ma anche in spazi privati. Ad esempio alcune fiere locali sono presso aziende agricole.

R. Il punteggio relativo al criterio "Allestimento di spazi pubblici aperti (piazze, vuoti urbani, aree pedonali) finalizzato alla realizzazione del mercato locale" verrà attribuito ai progetti che prevedono di realizzare il mercato locale in spazi pubblici aperti, di proprietà pubblica. Il bando consente che possano essere allestiti spazi privati aperti al pubblico, ma tale intervento non determina l'attribuzione dei 5 punti del criterio "Allestimento di spazi pubblici aperti (piazze, vuoti urbani, aree pedonali) finalizzato alla realizzazione del mercato locale".

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

D. il mercato locale di riferimento può essere anche la città di Matera che è fuori della nostra provincia e regione ma sempre entro una distanza di km70 ?

R. Come indicato al paragrafo 5. LOCALIZZAZIONE "Gli interventi sostenuti dal presente Avviso pubblico si attuano su tutto il territorio regionale pugliese." Il rispetto dei 70Km deve comunque essere garantito all'interno del territorio regionale pugliese.

D. Per gli interventi inerenti il punto 3.6 Organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni, mostre ed altri eventi finalizzati a promuovere le caratteristiche qualitative e nutrizionali dei prodotti della filiera.... L'evento a cui si partecipa deve realizzarsi sempre nell'area di interesse di 70 km di raggio di azione?

R. Come previsto al paragrafo 9.1. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE "...ogni raggruppamento, per accedere al presente avviso: deve individuare un'area di interesse di 70 km di raggio all'interno della quale devono essere realizzate tutte le attività previste nel progetto..." Il soggetto richiedente dovrà allegare al progetto una planimetria in cui va a evidenziare un'area buffer del raggio di 70 km e centro nel punto in cui si realizza il mercato locale. Qualsiasi evento promozionale deve ricadere in tale area.

D. può essere inserita nel programma di cui si chiede il finanziamento anche la partecipazione ad una fiera internazionale, che si tiene al di fuori dell'area di interesse individuata?

R. Come indicato al paragrafo 9.1. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE dell'Avviso "ogni raggruppamento, per accedere al presente avviso,; - deve individuare un'area di interesse di 70 km di raggio all'interno della quale **devono essere realizzate tutte le attività previste nel progetto...**Le azioni di promozione devono riguardare la filiera corta e il mercato locale e dovranno essere realizzate **a raggio locale all'interno dell'area di interesse individuata**".

D. può essere inserita nel programma di cui si chiede il finanziamento anche la partecipazione ad una fiera internazionale, che si tiene al di fuori dell'area di interesse individuata?

R. Come indicato al paragrafo 9.1. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE dell'Avviso "ogni raggruppamento, per accedere al presente avviso,; - deve individuare un'area di interesse di 70 km di raggio all'interno della quale **devono essere realizzate tutte le attività previste nel progetto...**Le azioni di promozione devono riguardare la filiera corta e il mercato locale e dovranno essere realizzate **a raggio locale all'interno dell'area di interesse individuata**".

D. In merito al capitolo 3.5 CAMPAGNE INFORMATIVE E PROMOZIONALI FINALIZZATE A POTENZIARE L'AGGREGAZIONE, A FAVORIRE I TREND DI CRESCITA DEI PRODOTTI DELLA FILIERA CORTA E DEI MERCATI LOCALI, LA PROGRAMMAZIONE E L'INTEGRAZIONE DELLE FILIERE AGROALIMENTARI, RIVOLTE AGLI OPERATORI DEL SETTORE Vorremmo sapere se sono comprese attività rivolte anche ad espandere all'estero i mercati della filiera (FAVORIRE I TREND DI CRESCITA), ed essendo presenti nel bando i dati relativi ai rimborsi per le trasferte aeree, che certo non hanno senso nei vari capitoli di spesa per azioni relative ad aree di 70 km di raggio.

R. Come indicato al paragrafo 9.1. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE dell'Avviso "ogni raggruppamento, per accedere al presente avviso,;

- deve individuare un'area di interesse di 70 km di raggio all'interno della quale **devono essere realizzate tutte le attività previste nel progetto...**Le azioni di promozione devono riguardare la filiera corta e il mercato locale e dovranno essere realizzate **a raggio locale all'interno dell'area di interesse individuata**".

Eventuali attività svolte al di fuori dell'area d'interesse individuata potranno riguardare solo il sottointervento 3.1. Eventi formativi attinenti alle tematiche oggetto del piano delle attività destinati ai partner che aderiscono al raggruppamento.

D. Si chiede di avere informazioni puntuali inerenti il corretto calcolo dell'area di interesse di 70 km di raggio all'interno della quale devono essere realizzate tutte le attività previste nel progetto".In esso si sancisce "in ogni caso, all'interno dell'area, deve essere rispettata la distanza di 70 km tra il comune dove l'impresa agricola ha la sede operativa e il comune dove si realizza la trasformazione e la vendita al consumatore finale. Per il calcolo di tale distanza, si fa riferimento ai 70 Km in linea d'aria calcolati tramite software GIS, sulle coordinate geografiche del comune della sede operativa dell'azienda agricola e del comune della sede dove ha luogo il mercato locale e le attività di promozione e informazione". Non risulta chiaro se l'areale debba delimitarsi dalla sede del soggetto neo costituito o se debba tenersi conto delle sedi dei soggetti aderenti che debbano ricadere nell'areale di 70 km.

R. relativamente all'area di interesse del progetto, di seguito si riportano i punti dell'Avviso riguardanti tale aspetto:

"4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI Il Progetto di Cooperazione proposto, **da realizzare all'interno di un'area di interesse di 70 km di raggio**, deve essere elaborato e gestito con un approccio di tipo collettivo, nel senso che le attività previste devono essere realizzate dal raggruppamento nel suo insieme e non individualmente dai singoli partner e devono riguardare i seguenti ambiti...

9.1. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE ogni raggruppamento, per accedere al presente avviso,; deve individuare un'area di interesse di 70 km di raggio all'interno della quale devono essere realizzate tutte le attività previste nel progetto. In ogni caso, all'interno dell'area, deve essere rispettata la distanza di 70 km tra il comune dove l'impresa agricola ha la sede operativa e il comune dove si realizza la trasformazione e la vendita al consumatore finale. Per il calcolo di tale distanza, si fa riferimento ai 70 Km in linea d'aria calcolati tramite software GIS, sulle coordinate geografiche del comune della sede operativa dell'azienda agricola e del comune della sede dove ha luogo il mercato locale e le attività di promozione e informazione;...

Le azioni di promozione devono riguardare la filiera corta e il mercato locale e dovranno essere realizzate a raggio locale all'interno dell'area di interesse individuata...

9.3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEI PARTNERavere sede operativa nel territorio regionale e all'interno dell'area individuata per la realizzazione del progetto;

22. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO...File in formato .kmz contenente:

- le coordinate xy del punto che rappresenta il centro dell'area interessata;
- un'area buffer di raggio 70 km dal centro dell'area interessata;
- le coordinate delle sedi operative delle aziende partner beneficiarie, dei luoghi di svolgimento dei mercati locali e delle attività di promozione e informazione così come disciplinate al paragrafo TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI."

D. Il libero professionista, nel caso specifico dottore commercialista, che svolge come seconda attività quella agricola può presentare la DdS per il soggetto richiedente essendo il professionista anche partner del raggruppamento ma con l'attività agricola?

R. caso n.1: dottore commercialista e azienda agricola (società) due soggetti giuridici diversi: Secondo quanto previsto al paragrafo 17. LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI dell'avviso "...non sono ammissibili al sostegno di cui alla presente sottomisura...spese effettuate e/o fatturate al beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c.;...Non sono in nessun caso ammissibili spese per acquisto di beni e servizi da dipendenti, amministratori e/o detentori di partecipazioni dei soggetti partner o da altri soggetti detenuti e/o controllati da soggetti partner a qualsiasi titolo. Sono inoltre escluse spese per l'acquisto di beni e servizi da soggetti che hanno un rapporto di parentela entro il secondo grado con amministratori e/o detentori di partecipazioni nei soggetti partecipanti al raggruppamento". Il commercialista può comunque essere autorizzato dal raggruppamento a compilare la DdS e le DdP senza richiedere alcun compenso.

caso n. 2: dottore commercialista e azienda agricola (ditta individuale) stesso CF: il SIAN non permette il rilascio della DdS se il CUA dell'azienda agganciata e quello del professionista che predispongono la DdS risultano identici.

D. Può il libero professionista chiedere il compenso per la consulenza, predisposizione ed invio della DdS al raggruppamento come spesa ammissibile anche se fa parte del raggruppamento con l'attività agricola ?

R. caso n.1: dottore commercialista e azienda agricola (società) due soggetti giuridici diversi: Secondo quanto previsto al paragrafo 17. LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI dell'avviso "...non sono ammissibili al sostegno di cui alla presente sottomisura...spese effettuate e/o fatturate al beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c.;...Non sono in nessun caso ammissibili spese per acquisto di beni e servizi da dipendenti, amministratori e/o detentori di partecipazioni dei soggetti partner o da altri soggetti detenuti e/o controllati da soggetti partner a qualsiasi titolo. Sono inoltre escluse spese per l'acquisto di beni e servizi da soggetti che hanno un rapporto di parentela entro il secondo grado con amministratori e/o detentori di partecipazioni nei soggetti partecipanti al raggruppamento". Il commercialista può comunque essere autorizzato dal raggruppamento a compilare la DdS e le DdP senza richiedere alcun compenso.

caso n. 2: dottore commercialista e azienda agricola (ditta individuale) stesso CF: il SIAN non permette il rilascio della DdS se il CUA dell'azienda agganciata e quello del professionista che predispongono la DdS risultano identici.

D. La scelta del professionista incaricato all'accesso al proprio fascicolo aziendale ed alla compilazione della domanda di sostegno deve obbligatoriamente avvenire con la scelta tra 3 preventivi se si vuole rendicontare il relativo compenso come spesa ammissibile?

R. Come indicato al paragrafo 15. IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA dell'avviso "I richiedenti il sostegno devono eseguire le procedure di selezione del consulente tecnico incaricato all'accesso al proprio fascicolo aziendale ed alla compilazione della domanda di sostegno preliminarmente al conferimento dell'incarico...Al fine di garantire uniformità procedurale e, allo stesso tempo, consentire la tracciatura dei fornitori e dei relativi preventivi, l'acquisizione dei preventivi (sia per le voci di spese materiali non ricavate dal Listino precitato sia per le spese immateriali e generali) deve obbligatoriamente avvenire attraverso la specifica funzionalità disponibile sul portale SIAN denominata "Gestione preventivi per Domanda di sostegno. Tale procedura si dovrà avviare prima della presentazione della DdS. Le spese richieste a preventivo non gestite con la modalità dematerializzata sul portale SIAN saranno considerate inammissibili."

D. Se sì, i preventivi devono essere presentati sul portale sian/agea oppure è sufficiente la presentazione dei 3 preventivi cartacei?

R. Come indicato al paragrafo "Al fine di garantire uniformità procedurale e, allo stesso tempo, consentire la tracciatura dei fornitori e dei relativi preventivi, l'acquisizione dei preventivi (sia per le voci di spese materiali non ricavate dal Listino precitato sia per le spese immateriali e generali) deve obbligatoriamente avvenire attraverso la specifica funzionalità disponibile sul portale SIAN denominata "Gestione preventivi per Domanda di sostegno". Tale procedura si dovrà avviare prima della presentazione della DdS. Le spese richieste a preventivo non gestite con la modalità dematerializzata sul portale SIAN saranno considerate inammissibili."

D. Al capitolo 15. IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA del bando, viene precisato che << I richiedenti il sostegno devono eseguire le procedure di selezione del consulente tecnico incaricato all'accesso al proprio fascicolo aziendale ed alla compilazione della domanda di sostegno preliminarmente al conferimento dell'incarico.>> Si chiede come vanno imputate nell'Allegato 1 Progetto di Cooperazione i costi per il consulente tecnico che si occuperà di operare sul SIAN per la compilazione della domanda di sostegno e delle successive domande di pagamento?

R. Tale spesa può essere richiesta nell'intervento "Esercizio della cooperazione" voce di costo 2.1.3 Costi per l'acquisizione di servizi e consulenze resi da soggetti esterni al raggruppamento tenendo conto di quanto previsto al paragrafo 14.5. COSTI PER L'ACQUISIZIONE DI CONSULENZE dell'Avviso.

D. Il soggetto richiedente capofila del raggruppamento come attività agricola , che è anche perito agrario, può presentare per se stesso la Dsd come tecnico incaricato?

R. caso n.1: perito agrario e azienda agricola (società) due soggetti giuridici diversi: Secondo quanto previsto al paragrafo 17. LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI dell'avviso "...non sono ammissibili al sostegno di cui alla presente sottomisura...spese effettuate e/o fatturate al beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c.;...Non sono in nessun caso ammissibili spese per acquisto di beni e servizi da dipendenti, amministratori e/o detentori di partecipazioni dei soggetti partner o da altri soggetti detenuti e/o controllati da soggetti partner a qualsiasi titolo. Sono inoltre escluse spese per l'acquisto di beni e servizi da soggetti che hanno un rapporto di parentela entro il secondo grado con amministratori e/o detentori di partecipazioni nei soggetti partecipanti al raggruppamento". Il commercialista può comunque essere autorizzato dal raggruppamento a compilare la DdS e le DdP senza richiedere alcun compenso.

caso n. 2: perito agrario e azienda agricola (ditta individuale) stesso CF/cuaa: il SIAN non permette il rilascio della DdS se il CUAА dell'azienda agganciata e quello del professionista che predispongono la DdS risultano identici.

D. La spesa per il consulente tecnico SIAN rientra tra i costi ammissibili dell'intervento "Studi e Progetti" o tra i costi relativi all'intervento "Funzionamento della Cooperazione"?

R. Tale spesa può essere richiesta nell'intervento "Esercizio della cooperazione" voce di costo 2.1.3 Costi per l'acquisizione di servizi e consulenze resi da soggetti esterni al raggruppamento tenendo conto di quanto previsto al paragrafo 14.5. COSTI PER L'ACQUISIZIONE DI CONSULENZE dell'Avviso.

MISSIONI E TRASFERTE

D. Le spese relative alle missioni e trasferte in fiere ed altre manifestazioni possono essere quantificate, nella fase di presentazione della Domanda di Sostegno, sulla base di una ricerca di mercato che tenga conto di listini pubblici e di una relazione esplicativa a corredo?

R. Sì

D. All'interno degli interventi ammissibili da bando (1. Studi e progetti, 2. Esercizio della cooperazione, 3. Attività di promozione e altri costi diretti per la realizzazione del progetto) si legge che tra le voci di costo ammissibili ci sono le missioni. All'art. 14.4 RIMBORSI PER MISSIONI E TRASFERTE viene disciplinato che tale voce di costo comprende le spese di trasporto, vitto e alloggio. Tra le spese di viaggio sono contemplati i costi per biglietti di viaggi in ferrovia, viaggi in aereo, mezzo di trasporto urbano, ma non è stato previsto il rimborso chilometrico sulla base dei km percorsi. Come mai non è stato previsto? Considerato che, per esempio, l'intervento 3.2 Realizzazione e/o allestimento dei mercati locali finalizzati alla vendita diretta dei prodotti agricoli o farmer's market, tra i costi ammessi al punto 3.2.8. prevede <<Costi per missioni e rimborsi spese per trasferte strettamente funzionali e correlati alla realizzazione del progetto ammesso;>> e che tutte le attività previste nel progetto devono essere realizzate in un'area di interesse di 70 km di raggio, pertanto ci si sposterà con i mezzi aziendali, anche per trasportare le attrezzature per allestire i punti vendita mobili, si chiede come si possa procedere.

R. L'avviso SM 16.4 non prevede il rimborso chilometrico tra i costi ammissibili.

D. Alla luce dei precedenti quesiti qualora l'acquisto di un mezzo destinato alla vendita diretta fosse ammissibile, e qualora fossero ammissibili anche i rimborsi chilometrici sulla base dei km percorsi, si chiede se vi sarà la possibilità

di rendicontare il rimborso per le spese previste sempre nell'ambito dell'intervento 3.2 ma realizzate nell'esercizio della vendita diretta attraverso il suddetto mezzo anziché con mezzi propri o aziendali.

R. L'avviso SM 16.4 non prevede il rimborso chilometrico tra i costi ammissibili.

RAGGRUPPAMENTO DI TIPO A E RAGGRUPPAMENTO TIPO B

D. Differenza tra raggruppamento A e raggruppamento B (riguarda ad esempio una differenza di associazione fra aziende?)

R. Come indicato al paragrafo "7 Soggetti beneficiari" dell'Avviso:

- il Raggruppamento di tipo A è il raggruppamento **dotato di soggettività giuridica** (tutte le forme previste dal codice civile e da leggi speciali – reti soggetto) costituito con atto pubblico o privato;
- il Raggruppamento di tipo B è il raggruppamento **privo di soggettività giuridica** (ATI, ATS e Reti contratto) costituito con atto pubblico o privato.

DOMANDA DI ANTICIPO

D. La domanda di anticipazione è massimo del 50% o del 90%?

R. Come indicato al paragrafo 29.1. Domanda di pagamento dell'Anticipo (DdP) e istruttoria dell'Avviso: "Secondo quanto previsto dall'art. 45 paragrafo 4 e dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, nonché dal Capitolo 8.1 lettera m) del PSR Puglia 2014-2022, limitatamente agli investimenti, è possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50% del sostegno concesso." Si intende il concesso sugli investimenti e non sull'intero importo del progetto. Le domande di acconto (SAL) invece non potranno superare il 90% del concesso totale sul progetto. Ad esempio se sono stati concessi 100.000,00 euro (di contributo pubblico), tra eventuale anticipo sugli investimenti e SAL non potranno essere richiesti più di 90.000,00 euro. Con domanda di saldo potranno essere richiesti i 10.000,00 euro residui rendicontando sia i 10.000,00 richiesti sia l'eventuale anticipo ricevuto sugli investimenti.

D. E dopo quanto tempo può essere richiesta?

R. Nel provvedimento di concessione sarà indicato l'importo su cui richiedere l'anticipo, nella misura massima del 50% del sostegno concesso sugli investimenti, e la data entro cui presentare la domanda di anticipo.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

D. Si richiede un chiarimento relativo al Punto 14.7 del Bando in oggetto. Così come evidenziato in giallo si legge che nel bando che "sono previste le spese per la ristrutturazione, adeguamento e restauro o risanamento conservativo di fabbricati (...)", ma subito dopo nella voce "sono esclusi dagli aiuti" - evidenziato in verde - sono escluse le spese per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e cioè la ristrutturazione.

R. Premesso che, come previsto al paragrafo 17. LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI dell'Avviso pubblico SM 16.4, "...non sono ammissibili al sostegno di cui alla presente sottomisura:...gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3 co. 1 lettera a) del D.P.R. n. 380/2001" si conferma che ai fini dell'Avviso pubblico SM 16.4 i costi ammissibili al punto 3.2.2 del paragrafo 11. TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI riguardano la ristrutturazione, adeguamento, restauro o risanamento conservativo di fabbricati e spazi aperti esistenti destinati alla vendita diretta dei prodotti agricoli, quindi anche la manutenzione straordinaria di cui all'art. 3 co. 1 lettera b) del D.P.R. n. 380/2001.

D. Recupero funzionale di immobili già esistenti 3.2.2 Costi di ristrutturazione, adeguamento, restauro o risanamento conservativo di fabbricati e spazi aperti esistenti destinati alla vendita diretta dei prodotti agricoli (art.45 co.2 lett.a del Reg. 1305/2013). Quesito: Per quanto concerne i costi di ristrutturazione, adeguamento, restauro o risanamento conservativo di fabbricati e spazi aperti esistenti destinati alla vendita diretta dei prodotti agricoli, è possibile eseguire lavori esclusivamente in spazi aperti esistenti?

R. Sì. La voce di costo 3.2.2. dell'avviso è la seguente: 3.2.2. Costi di ristrutturazione, adeguamento, restauro o max risanamento conservativo di fabbricati e spazi aperti esistenti destinati alla vendita diretta dei prodotti agricoli (art. 45 co. 2 lett. a del Reg. 1305/2013). Resta inteso che gli interventi dovranno essere realizzati nel pieno rispetto delle normative applicabili agli stessi, in particolare di quelle in materia ambientale, paesaggistica ed urbanistica.

D. Nell'ambito dell'intervento 3.2. Realizzazione e/o allestimento dei mercati locali finalizzati alla vendita diretta dei prodotti agricoli o farmer's market, tra i costi ammissibili ci sono i "Costi per l'affitto e allestimento di spazi/stand, incluso montaggio e smontaggio". E' possibile acquistare, anziché affittare, degli stand mobili tipo gazebo con dei tavolini, da far realizzare in modo personalizzato con il logo del progetto, da utilizzare in occasione dei farmer's market ?

R. Nel sottointervento 3.2. è presente anche la voce di spesa 3.2.3. **Costi per arredi e allestimenti per la realizzazione di punti vendita o di "strutture mobili"** (art. 45 co. 2 lett. b del Reg. 1305/2013) con aiuto pubblico del 50%, quindi si intende l'acquisto di arredi e allestimenti per la realizzazione di punti vendita o di "strutture mobili".

D. I costi di ristrutturazione adeguamento, restauro o risanamento conservativo di fabbricati, sono funzionali solo alla vendita diretta dei prodotti agricoli? Oppure è possibile realizzare piccole opere di adeguamento anche per locali in cui si realizza la filiera corta e cioè destinati alla trasformazione e confezionamento del prodotto, in cui verranno posizionati piccoli impianti di trasformazione artigianale finalizzati alla vendita diretta (intervento 3.3)? In sintesi si chiede se sono ammissibili costi di ristrutturazione di un locale che sarà destinato in parte ad ospitare piccoli impianti di trasformazione artigianale finalizzati alla vendita diretta ed in parte ad allestire un punto vendita.

R. Nell'avviso la voce di spesa "Costi di ristrutturazione, adeguamento, restauro o risanamento conservativo di fabbricati e spazi aperti esistenti destinati alla vendita diretta dei prodotti agricoli (art. 45 co. 2 lett. a del Reg. 1305/2013)" è prevista **solo** nel sottointervento 3.2. Realizzazione e/o allestimento dei mercati locali finalizzati alla vendita diretta dei prodotti agricoli o farmer's market.

D. Ipotizziamo infine che il locale che si destinasse al punto vendita dei prodotti della filiera fosse di proprietà di un socio di una delle aziende partner, concesso in locazione: Eventuali costi per ristrutturazioni di cui al punto 3.2.2 sarebbero rendicontabili?

R. La voce di costo 3.2.2 riguarda i *Costi di ristrutturazione, adeguamento, restauro o risanamento conservativo di fabbricati e spazi aperti esistenti destinati alla vendita diretta dei prodotti agricoli (art. 45 co. 2 lett. a del Reg. 1305/2013)*. Chi sosterrà tale spesa deve avere la legittima conduzione dell'immobile che deve essere inserito nel fascicolo aziendale. La disponibilità dell'immobile deve essere in capo a chi realizza l'investimento e lo manterrà in esercizio.

PERSONALE

D. In caso di raggruppamento dotato di soggettività giuridica (es. Rete Soggetto), costituito prima della presentazione della DDS, che quindi non ha del proprio personale per realizzare le attività previste dal progetto di Cooperazione che si va a presentare, è possibile avvalersi del personale che è già nell'organico delle aziende che costituiscono il raggruppamento e che quindi viene retribuito dalle rispettive aziende che lo hanno assunto?

R. Sì. Se invece il dipendente di un partner viene retribuito dal soggetto giuridico (raggruppamento) tale possibilità deve essere prevista nell'atto costitutivo e/o nello statuto del raggruppamento.

D. Nell'ambito dell'intervento "2. Esercizio della cooperazione", sono ammissibili "Costi per l'acquisizione di servizi e consulenze resi da soggetti esterni al raggruppamento".

Nel caso di un raggruppamento di tipo b, formato da 10 piccole aziende agricole, è fortemente necessario prevedere un servizio di project management, coordinamento e supporto alla realizzazione degli interventi, al fine di realizzare una sorta di assistenza tecnica e regia per la armoniosa realizzazione degli interventi ed una accurata gestione delle spese. Nonché prevedere il compenso del tecnico incaricato che si occuperà del rilascio delle domande sul SIAN.

Tuttavia, pur essendo ammissibile il costo per l'acquisizione di servizi e consulenze, all'articolo 14.5 del bando, quarto capoverso, si legge che: << *I costi per l'acquisizione di consulenze rese da soggetti esterni al raggruppamento, previste al precedente Punto 2.1.3. del paragrafo TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI - 2. Esercizio della cooperazione, non possono superare il 30 % del costo del personale (come definito al punto 2.1.1. del paragrafo TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI - 2. Esercizio della cooperazione dedicato alla realizzazione del progetto.*>>

Considerato che le aziende agricole del raggruppamento non potranno esibire costi di personale nel realizzare l'esercizio della cooperazione, poiché a partecipare alla gestione del progetto sono i titolari delle aziende, i cui costi non sono rendicontabili (poiché non hanno una busta paga e non percepiscono uno stipendio), si chiede come si

debba procedere per poter mettere in grado il raggruppamento di avvalersi di un servizio specialistico che è espressamente dedicato alla gestione del progetto.

Si chiede se una possibilità può essere quella di inserire nella voce di costo 2.1.1. *Costi di personale a tempo indeterminato e determinato o contrattualizzato con rapporto definito da altri istituti contrattuali previsti dalla normativa vigente) del soggetto richiedente e/o dei partner aderenti al raggruppamento dedicato alle attività di coordinamento, monitoraggio e gestione amministrativa strettamente connesse alla realizzazione del progetto, il costo per un professionista a cui fare un contratto di collaborazione con partita IVA.*

R. Nella voce di spesa 2.1.1. *Costi di personale a tempo indeterminato e determinato (o contrattualizzato con rapporto definito da altri istituti contrattuali previsti dalla normativa vigente)* rientra il **personale** del partner/del soggetto richiedente dipendente con un contratto di lavoro di tipo subordinato/para subordinato.

Il **personale** potrà essere contrattualizzato anche a seguito della concessione. In fase di presentazione della DDS, al fine di verificare la congruità dei costi, sarà sufficiente indicare la tipologia di contratto che sarà somministrato e il costo del personale.

Il professionista a cui fare un contratto di collaborazione **con partita IVA** rientra nella voce di costo 2.1.3 *Costi per l'acquisizione di servizi e consulenze resi da soggetti esterni al raggruppamento.*

D. Il costo orario di DIPENDENTI di aziende partner, relativamente a ore da essi svolte per il progetto, e che però sono anche SOCI delle stesse, può essere rendicontato nelle attività?

R. Se si tratta di un socio lavoratore che recepisce regolarmente una busta paga può rendicontare sul progetto le attività svolte a supporto dello stesso.

D. Il costo del personale addetto alla vendita dei prodotti della filiera rientra anch'esso solo nella voce di spesa 2.1.5, o in qualche altra voce in cui è prevista la rendicontazione del personale?

R. La voce di spesa 2.1.5, quindi l'intervento 2 - Esercizio della cooperazione, riguarda le spese di gestione di cui all'art. 61 c.1 del Reg. UE 1305/2013 (costi relativi alla gestione amministrativa, di coordinamento, monitoraggio del raggruppamento). La voce 2.1.1 riguarda il personale dedicato alle attività di coordinamento, monitoraggio e gestione amministrativa strettamente connesse alla realizzazione del progetto.

Nell'avviso il costo del personale è previsto nell'intervento 1. *STUDI E PROGETTI*, nell'intervento, 2. *ESERCIZIO DELLA COOPERAZIONE*, nell'intervento 3. *ATTIVITA' DI PROMOZIONE E ALTRI COSTI DIRETTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO* nei sottointerventi 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6. Il costo del personale addetto alla vendita dei prodotti della filiera rientra nella voce di spesa 3.2.1.

D. Se si prevede di dedicare ad alcune attività progettuali del personale che attualmente non è in organico in alcuna delle aziende partner, e che quindi si andrebbe ad assumere ad esempio a seguito dell'eventuale approvazione del progetto, come occorre procedere alla stima del suo costo orario, ai fini del budget?

R. In fase di presentazione della DDS, al fine di verificare la congruità dei costi, sarà sufficiente indicare la tipologia di contratto che sarà somministrato e il costo del personale.

RICHIESTE PREVENTIVI

D. Nel caso di rete Soggetto per quanto riguarda i costi per la realizzazione degli interventi, per es. costi inerenti servizi e consulenze, essendo questi rivolti ad attività promozionali dell'intero raggruppamento, è possibile acquisire un unico preventivo, il cui costo sarà distribuito equamente tra i membri del raggruppamento? Naturalmente anche il pagamento avverrà pro-quota, su emissione di singole fatture da parte del fornitore a ciascuna delle aziende aderenti alla Rete.

R. Sì. Un'unica terna di preventivi nei quali dovrà essere specificato il nome dei partner per i quali si richiede la fornitura, con l'emissione di singole fatture da parte del fornitore a ciascuna delle aziende e con pagamenti pro-quota delle rispettive aziende che saranno rendicontate dal soggetto richiedente (legale rappresentante del raggruppamento di tipo A/capofila del raggruppamento di tipo B).

D. Nel caso invece di costituzione di un raggruppamento privo di soggettività giuridica (ATI/ATS) per l'acquisto di un Food truck che sarà utilizzato per le attività promozionali del raggruppamento e non del singolo si potrà procedere come descritto al punto 4. per l'acquisizione del preventivo? Sebbene l'intestatario del bene dovrà essere un solo soggetto (capofila mandatario del raggruppamento?), si chiede se il costo e relativo pagamento può essere sostenuto da tutti i membri del raggruppamento.

R. Premesso che è ammissibile solo l'acquisto mezzi di trasporto comuni ecosostenibili in caso di acquisto di un Food truck (se mezzo ecosostenibile) si potrà procedere con un'unica terna di preventivi nei quali dovrà essere specificato il nome dei partner per i quali si richiede la fornitura, con l'emissione di singole fatture da parte del fornitore a ciascuna delle aziende e con pagamenti pro-quota delle rispettive aziende che saranno rendicontate dal soggetto richiedente (legale rappresentante del raggruppamento di tipo A/capofila del raggruppamento di tipo B).

D. Per quanto riguarda il tecnico del SIAN si dovrà procedere alla richiesta di preventivi analogamente agli altri fornitori preliminarmente alla candidatura della domanda di agevolazioni, corretto?

R. Come indicato al paragrafo 15. IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA dell'Avviso "I richiedenti il sostegno devono eseguire le procedure di selezione del consulente tecnico incaricato all'accesso al proprio fascicolo aziendale ed alla compilazione della domanda di sostegno preliminarmente al conferimento dell'incarico....Al fine di garantire uniformità procedurale e, allo stesso tempo, consentire la tracciatura dei fornitori e dei relativi preventivi, l'acquisizione dei preventivi (sia per le voci di spese materiali non ricavate dal Listino precitato sia per le spese immateriali e generali) deve obbligatoriamente avvenire attraverso la specifica funzionalità disponibile sul portale SIAN denominata "Gestione preventivi per Domanda di sostegno". Tale procedura si dovrà avviare prima della presentazione della DdS. Le spese richieste a preventivo non gestite con la modalità dematerializzata sul portale SIAN saranno considerate inammissibili"

D. Si può richiedere preventivo ad una società di consulenza che ha al suo interno tecnici abilitati ad operare sul SIAN ed anche a singoli professionisti, corretto?

R. Come indicato al paragrafo 15. IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA dell'Avviso "...I 3 preventivi devono essere: a) datati, numerati e firmati dal fornitore; b) indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza); c) comparabili; d) competitivi rispetto ai prezzi di mercato; e) riportanti sede legale, telefono, e-mail.. L'amministrazione regionale, nell'ambito dei controlli amministrativi, si riserva la verifica della congruenza del codice ATECO con l'attività oggetto della fornitura o del servizio"

D. Si chiede se, dovendo attivare una consulenza nell'ambito degli External Services per una società di comunicazione che si occuperà di organizzare la partecipazione a questi eventi, sarà possibile affidare anche i costi relativi alle quote di iscrizione.

R. Sì. In ogni richiesta di preventivo, per qualsiasi fornitura di beni o servizi, dovranno essere riportate le voci di spesa così come indicate nella tabella riportata al paragrafo 19. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO dell'Avviso. Nel caso specifico dovrà essere riportata la voce 3.6.1. Quota di iscrizione alla manifestazione e di inserimento nel catalogo della manifestazione.

D. Qualora all'interno del raggruppamento (di tipo B) è presente un'azienda in grado di erogare servizi attinenti con gli interventi progettuali, si chiede se è possibile richiedere il preventivo, per verificare la ragionevolezza dei costi, anche al partner del raggruppamento, fermo restando che i fornitori che si vanno ad interpellare siano diversi e in concorrenza tra loro (come precisato sul bando). Inoltre, qualora il preventivo del partner del raggruppamento dovesse risultare quello più idoneo per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, si chiede conferma che si può affidare il servizio/consulenza al suddetto fornitore che è anche partner del raggruppamento. Questo è stato possibile anche nell'ambito della Sottomisura 16.3.2.

R. Se nel raggruppamento ci sono le competenze richieste per effettuare le attività previste dal progetto, queste potranno essere realizzate dal partner stesso, non come fornitore ma come partner del raggruppamento che realizza un'attività. Nell'allegato 1 - Progetto di cooperazione saranno indicate le spese che il partner dovrà sostenere per realizzare quell'attività (a titolo di esempio i costi del personale dedicato) e potrà rendicontare le spese sostenute. Come disposto all' 17. LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI ...**non sono ammissibili al sostegno**...

- *...acquisti effettuati tra partner del progetto;*
- *...Non sono in nessun caso ammissibili spese per acquisto di beni e servizi da dipendenti, amministratori e/o detentori di partecipazioni dei soggetti partner o da altri soggetti detenuti e/o controllati da soggetti partner a qualsiasi titolo. Sono inoltre escluse spese per l'acquisto di beni e servizi da soggetti che hanno un rapporto*

di parentela entro il secondo grado con amministratori e/o detentori di partecipazioni nei soggetti partecipanti al raggruppamento.

I partner non possono essere in nessun modo "fornitori" del raggruppamento.

D. Stiamo procedendo con le richieste di preventivi tramite il SIAN, qualora per un bene, nonostante la richiesta fatta anche a più di 3 fornitori (ne abbiamo interpellati 5), non si riescono ad avere tre risposte, ma solo 2, nell'ALLEGATO 9 - Prospetto di comparazione tra preventivi è possibile riportare i dati dei due fornitori che hanno risposto ed indicare gli altri fornitori contattati seppure non abbiano risposto e motivare la scelta con due preventivi ricevuti?

R. Nel caso di preventivi di raffronto disponibili in numero inferiore a tre, nell'ALLEGATO 9 - Prospetto di comparazione tra preventivi si dovrà argomentare adeguatamente sull'impossibilità di reperire almeno tre offerte per la stessa tipologia di fornitura.

D. Nel paragrafo 21 è previsto che "La richiesta dei preventivi dovrà essere effettuata da ogni partner che sosterrà la spesa", pertanto la procedura sul SIAN dovrà essere attivata dai singoli CAA dei diversi partner presso i quali sono attivi i fascicoli, qualora non siano stato mandato ad un tecnico abilitato? Qualora, invece, sia stato dato mandato ad un tecnico, la richiesta dei preventivi per le spese anche dei singoli partner può essere effettuata dal tecnico incaricato?

R. La richiesta dei preventivi non richiede abilitazione al SIAN come per la compilazione delle DDS e DDP. Come indicato al paragrafo 15. IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA dell'Avviso per la gestione delle varie fasi della "Gestione preventivi per Domanda di sostegno" si potrà scaricare il manuale utente specifico al seguente link: <https://www.sian.it/download/zfadlx010?id=435749>.

IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA

D. Inoltre tra i costi ammissibili per questo intervento c'è la quota di iscrizione alla manifestazione e di inserzione nel catalogo della manifestazione. Poiché per le sagre di paese o mostre generalmente gli organizzatori sono le pro loco o direttamente l'ente comunale, non si riuscirà ad acquisire da questi soggetti il preventivo tramite SIAN.

R. Come previsto al paragrafo 15. IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA dell'avviso per verificare la ragionevolezza dei costi, si deve far ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera mista laddove l'adozione di un solo metodo non garantisca un'adeguata valutazione:

- confronto tra preventivi (almeno tre);
- adozione di un listino dei prezzi di mercato;
- valutazione tecnica indipendente sui costi.

D. In riferimento all'articolo 15 del bando, se per verificare la ragionevolezza dei costi si utilizza il metodo del confronto tra preventivi, fermo restando che bisogna ricorrere a fornitori diversi e in concorrenza tra loro, il che viene precisato su bando, significa che i fornitori:

- abbiano diversa partita Iva, diversa sede legale ed operativa;
- non abbiano nella compagine sociale gli stessi soggetti;
- non risultino gli stessi nominativi tra i soggetti aventi poteri decisionali.

Si chiede conferma che sia possibile avvalersi di un fornitore che ha all'interno della compagine societaria un membro con legame di parentela entro il terzo grado con una delle aziende partner del raggruppamento, non avendo trovato all'interno del bando prescrizioni che ne vietano l'eventualità.

R. Come disposto all' 17. LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI...**non sono ammissibili al sostegno...**...acquisti effettuati tra partner del progetto; (si intende quindi che i partner non possono essere in nessun modo "fornitori" del raggruppamento).

...Non sono in nessun caso ammissibili spese per acquisto di beni e servizi da dipendenti, amministratori e/o detentori di partecipazioni dei soggetti partner o da altri soggetti detenuti e/o controllati da soggetti partner a qualsiasi titolo. Sono inoltre escluse spese per l'acquisto di beni e servizi da soggetti che hanno un rapporto di parentela **entro il secondo grado** con amministratori e/o detentori di partecipazioni nei soggetti partecipanti al raggruppamento.

QUOTA DI AMMORTAMENTO

D. Il calcolo del costo rendicontabile pro quota, basato sul metodo di calcolo indicato al paragrafo 14.3 si riferisce alle sole attrezzature che verranno utilizzate nell'“Esercizio della Cooperazione”, corretto?

R. Sì, il paragrafo 14.3. QUOTA DI AMMORTAMENTO PER L'UTILIZZO DI ATTREZZATURE (Esercizio della cooperazione) riguarda i costi sostenuti per l'acquisto di “beni durevoli”, ovvero attrezzature, strumentazioni, macchinari, attrezzature d'ufficio, strettamente connessi al funzionamento della cooperazione, intervento 2. Esercizio della cooperazione.

SPESE GENERALI (INVESTIMENTI - ART. 45)

D. In riferimento alle SPESE GENERALI (INVESTIMENTI - ART. 45) di cui al paragrafo 14.8 del bando, tra gli esempi di spese ammissibili indicate al quarto capoverso si legge che <<Nell'ambito delle spese generali rientrano anche gli oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione); sono altresì ammissibili le spese per garanzie fideiussorie, ai sensi degli articoli 45 e 63 del REG UE 1305/2013.>> Per queste tipologie di spese non è prevista una percentuale massima, come invece è indicato ai precedenti capoversi (Le spese generali connesse alla realizzazione dell'attività 3.2.2. non possono superare la percentuale del 12% del costo totale delle spese di investimento per la predetta attività) ?

R. Le spese generali di cui alla lettera c, art. 45 del REG UE 1305/2013 sono esclusivamente le spese collegate agli investimenti. In generale, le spese generali di cui al paragrafo 14.8. SPESE GENERALI (INVESTIMENTI - ART. 45) non possono essere superiori al 12% se collegate alle attività 3.2.2.; non possono essere superiori al 6% se collegate alle attività 3.2.3., 3.2.9., 3.3.1. e 3.3.2.

D. Essendo inoltre delle spese legate all'intero investimento, come vanno imputate nell'Allegato 1 Progetto di Cooperazione e nell'allegato 22 Quadro economico riepilogativo?

R. Le spese generali vanno indicate ai punti 3.2.4 e 3.3.3 dell'allegato 1 e del Quadro economico riepilogativo calcolandole secondo le percentuali indicate ai rispettivi punti (vedi paragrafo 11 e 14.8).

D. L'Avviso prevede al paragrafo 15 IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA che “Per verificare la ragionevolezza dei costi, si deve far ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera mista laddove l'adozione di un solo metodo non garantisca un'adeguata valutazione:

- confronto tra preventivi (almeno tre);
- adozione di un listino dei prezzi di mercato;
- valutazione tecnica indipendente sui costi.

Nel paragrafo 19 TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO è presente l'intervento 1. STUDI E PROGETTI e tra le voci di spesa ammissibili si fa riferimento sia a “Costi di personale a tempo indeterminato e determinato”, che a “costi per l'acquisizione di servizi e consulenze”. Nell'Avviso è riportato che sono eleggibili solo le spese relative all'elaborazione degli studi e progetti effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella stessa DdS.

Si chiede se per i costi relativi all'intervento 1. STUDI E PROGETTI siano sufficienti fatture quietanzate (o altro giustificativo di spesa contabilmente ammissibile) munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e servizi e/o buste paga nel caso di personale dipendente, senza l'attivazione della procedura del confronto tra preventivi?

R. Con Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 2 del 23.01.2023 l'avviso è stato così modificato:

- Il secondo capoverso del paragrafo 18. Ammissibilità ed eleggibilità delle spese, documenti giustificativi e modalità di pagamento dell'allegato A (avviso pubblico), alla DAG n. 175 del 22/12/2022 che riporta quanto segue “In caso di ammissibilità agli aiuti, l'eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della Domanda di Sostegno, ad eccezione delle spese relative all'elaborazione degli studi e progetti effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella DdS”, risulta essere così modificato:

“In caso di ammissibilità agli aiuti, l’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della Domanda di Sostegno, ad eccezione delle spese generali di cui all’art. 45.2 lett. c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell’intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.”

– L’ultimo punto dell’elenco delle spese non ammissibili del paragrafo “17. Limitazioni e spese non ammissibili” che riporta quanto segue “le spese relative a beni e servizi acquistati in data antecedente alla presentazione della DdS, ad eccezione delle spese relative all’elaborazione degli studi e progetti effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell’intervento proposto nella DdS”, risulta essere così modificato: “le spese relative a beni e servizi acquistati in data antecedente alla presentazione della DdS, ad eccezione delle spese generali di cui all’art. 45.2 lett. c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell’intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.”

Pertanto per le spese relative all’intervento 1. Studi e progetti si deve seguire la normale procedura prevista al paragrafo 15. IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA; per spese generali, inclusi gli studi di fattibilità di cui all’art. 45.2 lett. c) del Reg. (UE) n. 1305/2013 effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell’intervento proposto nella domanda di sostegno, si intendono spese relative a beni e servizi acquistati in data antecedente alla presentazione della DdS, quindi già sostenute prima della presentazione della DDS per le quali non sono richiesti i 3 preventivi.

D. L’output/risultato di questo intervento sarà prodotto in caso di approvazione dell’iniziativa?

R. Per spese effettuate nei 24 mesi prima (spese generali, inclusi gli studi di fattibilità di cui all’art. 45.2 lett. c) del Reg. (UE) n. 1305/2013) si intendono spese già sostenute in data antecedente alla presentazione della DdS, connesse alla progettazione dell’intervento proposto nella domanda di sostegno. Ad es.: nel caso di uno studio di fattibilità si intende che si abbia già lo studio di fattibilità, il giustificativo di spesa e di pagamento.

COSTO DEI PRODOTTI DA PROMUOVERE IN DEGUSTAZIONE

D. In riferimento ai costi dei prodotti da promuovere offerti in degustazione, fino ad un massimo dell’80% del prezzo franco azienda, incluso trasporto/spedizione, previsti per gli interventi di cui ai punti “3.4. Attività di animazione dell’area interessata mediante incontri, focus group, workshop, seminari, convegni, visite aziendali rivolte al pubblico di consumatori” e “3.6. Organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni, mostre ed altri eventi ...”, essendo prodotti delle aziende aderenti al raggruppamento, per verificare la ragionevolezza dei costi è sufficiente esibire il listino dei prezzi di mercato dell’impresa?

R. Sì

ATTESTAZIONE BANCARIA

D. Al capitolo 22. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO, sia per i raggruppamenti dotati di soggettività giuridica che per quelli di tipo b, viene richiesto di produrre “Attestazione rilasciata da Istituto di Credito a dimostrazione della sostenibilità finanziaria dell’investimento proposto nel progetto di cooperazione per la quota privata.” Qualora il progetto non preveda costi per i quali è prevista la quota privata, tale attestazione può non essere presentata?

R. L’attestazione bancaria deve essere presentata solo se nel progetto sono previsti investimenti per i quali l’aliquota contributiva è pari al 50%. Nel sito del PSR <https://psr.regione.puglia.it/sottomisura-16.4> potete consultare la tabella di raccordo documentazione bando e SIAN, nella quale per ogni documento richiesto è indicato se “obbligatorio” o da presentare “se pertinente”.

DOMANDA DI ACCONTO

D. In riferimento al paragrafo 29.2. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL’ACCONTO, viene precisato che <<La prima DdP dell’acconto non potrà essere inferiore al 30%. >> Ci sarà una tempistica da rispettare entro cui presentare la prima domanda di pagamento?

R. Al momento non è possibile indicare alcuna tempistica relativamente alla presentazione delle domande di acconto. Tali tempistiche saranno eventualmente indicate nel provvedimento di concessione, fermo restando che le attività ammesse a finanziamento, compresi anche i pagamenti, devono essere realizzate e concluse entro il limite massimo di 18 (diciotto) mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione del sostegno.

COSTI AMMISSIBILI

D. L'articolo 14 "DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI COSTI AMMISSIBILI" parla di "costi per l'acquisizione di consulenze rese da soggetti esterni al raggruppamento, previste al precedente punto 2.1.3. del paragrafo TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI - 2. Esercizio della cooperazione, non possono superare il 30% del costo del personale (come definito al punto 2.1.1. del paragrafo TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI - 2. Esercizio della cooperazione dedicato alla realizzazione del progetto". Si chiede conferma che il limite del 30% vale solo per la tipologia di investimento "Esercizio della cooperazione", mentre le altre 2 tipologie "Studi e Progetti" e "Attività di promozione e altri costi diretti per la realizzazione del progetto" non hanno alcun limite per tale tipologia di spesa.

R. Si conferma che il limite del 30% vale solo per la tipologia di investimento "Esercizio della cooperazione" come indicato al paragrafo 14.5. COSTI PER L'ACQUISIZIONE DI CONSULENZE "...I costi per l'acquisizione di consulenze rese da soggetti esterni al raggruppamento, previste al precedente punto 2.1.3. del paragrafo TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI - 2. Esercizio della cooperazione, non possono superare il 30 % del costo del personale (come definito al punto 2.1.1. del paragrafo TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI - 2. Esercizio della cooperazione) dedicato alla realizzazione del progetto..."

D. con la presente si richiede un chiarimento relativo al Punto "13.4 attività di animazione dell'area interessata mediante incontri, workshop, seminari, convegni e visite aziendali rivolte ai consumatori". Come azioni di promozione sono comprese anche le attività di Cooking Show, degustazioni in presenza e da remoto presso la sede del soggetto beneficiario?

R. Per il sottointervento "3.4. Attività di animazione dell'area interessata mediante incontri, focus group, workshop, seminari, convegni, visite aziendali rivolte al pubblico di consumatori", come in ogni sottointervento, sono state indicate diverse voci di spesa ammissibili senza specificare il tipo di attività da realizzare. In generale le attività di promozione da realizzare "Intervento 3 - Attività di promozione e altri costi diretti per la realizzazione del progetto" devono essere strettamente connesse e pertinenti alla realizzazione del progetto, quindi allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali. Un Cooking Show, da realizzare durante un focus group, workshop, seminario, convegno, visita aziendali rivolte al pubblico di consumatori, qualora connesso e pertinente alla realizzazione del progetto, a titolo di esempio potrebbe riguardare le voci di spesa 3.4.2., 3.4.6., 3.4.7.

D. Nell'ambito dell'intervento "2. Esercizio della cooperazione", sono ammissibili "Costi per servizi e consulenze resi da soggetti esterni al raggruppamento". All'articolo 14.5 del bando si legge che: "I costi per l'acquisizione di consulenze rese da soggetti esterni al raggruppamento, previste al precedente Punto 2.1.3. del paragrafo TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI - 2. Esercizio della cooperazione, non possono superare il 30 % del costo del personale (come definito al punto 2.1.1. del paragrafo TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI 2 - Esercizio della cooperazione dedicato alla realizzazione del progetto". Questo limite si riferisce alla sola tipologia di costo delle consulenze, dal momento che all'articolo 16.4 non viene indicata alcuna limitazione? Pertanto qualora nell'ambito dell'intervento 2 - Esercizio della cooperazione ci si avvalga di un servizio a carattere organizzativo per il coordinamento del raggruppamento ed esecutivo per la gestione delle rendicontazioni sul SIAN che rientra nella voce di costo dei servizi, non va considerato il limite del 30%?

R. Al primo capoverso dell'art. 14.5 dell'Avviso è riportato quanto segue: "Le spese per collaborazioni occasionali e consulenze esterne (la cui competenza professionale deve essere desumibile dal curriculum vitae) fanno riferimento a prestazioni a carattere tecnico rese sia da singoli professionisti (lavoratori autonomi) che da qualificate imprese/società/enti, privati o pubblici". Relativamente all'intervento "2. Esercizio della cooperazione" resta confermato che qualsiasi apporto esterno al raggruppamento in termini di consulenza offerta non può eccedere il 30% di quanto verrà rendicontato in relazione al personale interno utilizzato.

SPESA AMMISSIBILE E CONTRIBUTO PUBBLICO MASSIMO AMMISSIBILE

D. Al paragrafo 19 “TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO” è riportato che “L’aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale sull’importo di spesa ammissibile. Il limite minimo della spesa richiesta e ammessa è di € 50.000,00 (cinquantamila/00 euro) e il limite massimo concedibile agli aiuti non può essere superiore ad € 300.000,00 (trecentomila/00 euro). In particolare si chiede quale sia l’importo massimo ammissibile della spesa e a quanto può ammontare al massimo il contributo.

R. Nell' Avviso non è stata indicata la spesa massima ammissibile, ma esclusivamente il **contributo pubblico massimo ammissibile** per ogni progetto che è pari a **300.000,00 euro**.

TITOLO DI PROPRIETÀ/DI POSSESSO

D. Il progetto di cui chiederemo il finanziamento prevede anche opere di ristrutturazione e adeguamento di un fabbricato rurale, da destinare a sede del mercato locale di vendita dei prodotti delle aziende partner, che è di proprietà dell'azienda capofila del raggruppamento. E' necessario stipulare un contratto di affitto a beneficio del raggruppamento o è sufficiente il titolo di proprietà di una delle aziende che lo compongono?

R. La disponibilità dell’immobile deve essere in capo a chi realizza l’investimento e lo manterrà in esercizio.

ALLEGATO 7 – DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

D. si chiede un chiarimento in merito alla dichiarazione in allegato 7. Nel caso di ATI che non si iscrive in CCIAA ne tantomeno all'INPS e all'INAIL, sembra impossibile compilare tale allegato fornendo il nome del raggruppamento come specificato dalla nota 6:Indicare l’esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della CC.I.AA., a meno che (come più probabile) non si intenda che i dati specificati (CCIAA, IVA, INPS e INAIL) non siano relativi alla azienda partner del raggruppamento, cosa che sembra invece coerente nel caso di un dichiarante rappresentante di un ente, in cui i dati da specificare sembrano evidentemente quelli dell'ente. Tra l'altro essendo tali modelli 7 da allegare al modello 2 di costituzione, quando ancora l'ATI non è costituito (e quindi non iscritto a nulla) appare probabile un refuso.

R. premesso che l'allegato 2 non è l'atto di costituzione, ma l'accordo di cooperazione che i raggruppamenti privi di soggettività giuridica devono sottoscrivere e allegare alla DDS (vedi paragrafo 22. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO - Raggruppamenti di tipo b) e che il raggruppamento prima si costituisce e poi sottoscrive l'accordo di cooperazione, si precisa che:

- per i raggruppamenti **dotati di soggettività giuridica** (rete soggetto, società, ..., ecc.) l'Allegato 7 - Dichiarazione di affidabilità deve essere compilato dal legale rappresentante del raggruppamento inserendo i dati del raggruppamento;
- per i raggruppamenti **privi di soggettività giuridica** (ATI, ATS, rete contratto) l'Allegato 7 - Dichiarazione di affidabilità deve essere compilato da ogni partner inserendo i dati del partner.

FILE .KMZ

D. Si chiedono informazioni e chiarimenti sul formato .kmz richiesto per definire l’area di interesse.

R. Un file KMZ è un file che viene utilizzato per memorizzare gli indirizzi geografici delle mappe visualizzabili in Google Earth, un programma di mappatura globale. Contiene segnaposto che possono includere un nome personalizzato e le coordinate latitudinali e longitudinali della posizione. I file KMZ sono file .KML compressi, che li rendono più facili da distribuire e condividere con più utenti. Si può aprire un file KMZ in Google Maps o Google Earth salvando il file KMZ in una posizione online e digitando l'URL nella casella di ricerca di Google Maps. Tale file, pertanto, consentirà di mappare l’area di interesse individuata per la realizzazione del progetto.

EVENTI FORMATIVI - SOTTOINTERVENTO 3.1

D. Nell'ambito degli eventi formativi destinati ai partner aderenti al raggruppamento è ammissibile la spesa per la partecipazione ad eventi formativi (Workshop, Convegni, ecc ...) organizzati all'interno di Fiere specializzate di settore nazionale e internazionale?

R. Come indicato al paragrafo 9.1. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE dell'Avviso "ogni raggruppamento, per accedere al presente avviso, - deve individuare un'area di interesse di 70 km di raggio all'interno della quale devono essere realizzate tutte le attività previste nel progetto...Le azioni di promozione devono riguardare la filiera corta e il mercato locale e dovranno essere realizzate a raggio locale all'interno dell'area di interesse individuata". Eventuali attività svolte al di fuori dell'area d'interesse individuata potranno riguardare solo il sottointervento 3.1. *Eventi formativi attinenti alle tematiche oggetto del piano delle attività destinati ai partner che aderiscono al raggruppamento.*

D. In caso positivo il rimborso delle spese di missione relative alla partecipazione agli eventi formativi presso fiere è limitato ad un numero massimo di partecipanti?

R. Il bando non prevede alcun limite al numero di partecipanti agli eventi formativi destinati ai partner che aderiscono al raggruppamento. Naturalmente la spesa deve essere sempre congrua.

D. Nell'ambito degli eventi formativi destinati ai partner aderenti al raggruppamento è ammissibile la spesa relativa all'organizzazione di visite studio, anche fuori regione, presso aziende agricole che sperimentano buone prassi agricole?

R. Rientrano tra gli eventi formativi di cui al sottointervento 3.1. I costi ammissibili sono quelle previsti da bando - sottointervento 3.1.

D. Con riferimento al bando di cui in oggetto si pone una FAQ in merito al sotto intervento EVENTI FORMATIVI Cod. 3.1. La partecipazione ai seguenti eventi formativi: masterclass universitari, workshop formativi e/o convegni organizzati nell'ambito di fiere specializzate, visite studio presso az. agricole o altre realtà del mondo agricolo, ecc. comportano, oltre ai costi per missioni e rimborsi spese, il sostenimento di altri costi quali: quota di iscrizione alle masterclass, ticket di ingresso in fiera, costi per i servizi di organizzazione delle visite studio, ecc. Si chiede in quale codice di spesa del sottointervento 3.1 sono ascrivibili tali voci.

R. Le voci di costo ammissibili per il sottointervento 3.1. *Eventi formativi attinenti alle tematiche oggetto del piano delle attività destinati ai partner che aderiscono al raggruppamento* sono le seguenti:

- 3.1.1. Costi di personale a tempo indeterminato e determinato (o contrattualizzato con rapporto definito da altri istituti contrattuali previsti dalla normativa vigente) del soggetto richiedente e/o dei partner aderenti al raggruppamento dedicato alle attività strettamente connesse alla realizzazione del progetto;
- 3.1.2. Costi per l'acquisizione di servizi e consulenze resi da soggetti esterni al raggruppamento ed in particolare: compenso per personale esperto e professionista con esperienza professionale nel profilo/materia di settore di interesse
- 3.1.3. Costi per missioni e rimborsi spese per trasferte strettamente funzionali e correlati alla realizzazione del progetto ammesso
- 3.1.4. Costi per l'affitto di sale riunioni incluso l'allestimento (arredi e attrezzature) utile alla realizzazione dell'evento.

QUOTE PARTI DELLE SPESE SOSTENUTE E RENDICONTATE DAI SINGOLI PARTNER

D. In generale, non abbiamo visto nel bando indicazioni su dei limiti massimi alle quote parti delle spese sostenute e rendicontate dai singoli partner. Come esempio limite, è ammissibile un progetto dove le spese rendicontate venissero sostenute solo da uno dei partner?

R. L'avviso non prevede nessun limite a riguardo. Nel corso della valutazione del progetto sarà verificato che la presenza di ogni partner concorre al raggiungimento degli obiettivi.

COSTI DI LOCAZIONE

D. Il costo di locazione di un immobile che verrebbe adibito a punto vendita per i prodotti della filiera rientra solo fra i costi di funzionamento di cui al punto 2.1.5, o è ascrivibile ad altre voci di costo?

R. La voce di spesa 2.1.5, quindi l'intervento 2 - Esercizio della cooperazione, riguarda le spese di gestione di cui all'art. 61 c.1 del Reg. UE 1305/2013 (costi relativi alla gestione amministrativa, di coordinamento, monitoraggio del raggrup-

pamento). L'Avviso tra i costi di promozione non prevede il costo di locazione di un immobile che verrebbe adibito a punto vendita per i prodotti della filiera. Nel sottointervento 3.2 relativamente ai costi di affitto è prevista solo la voce 3.2.7. *Costi per l'affitto e allestimento di spazi/stand, incluso montaggio e smontaggio.*

D. Ipotizziamo infine che il locale che si destinasse al punto vendita dei prodotti della filiera fosse di proprietà di un socio di una delle aziende partner, concesso in locazione: Il costo di locazione di tale immobile sarebbe rendicontabile?

R. L'Avviso tra i costi di promozione non prevede il costo di locazione del locale da adibire a punto vendita dei prodotti della filiera. Nel sottointervento 3.2 relativamente ai costi di affitto è prevista solo la voce 3.2.7. *Costi per l'affitto e allestimento di spazi/stand, incluso montaggio e smontaggio.*

CONSULENZE ESTERNE

D. In riferimento all'intervento 3.5 *Campagne informative e promozionali finalizzate a potenziare l'aggregazione, a favorire i trend di crescita dei prodotti della filiera corta e dei mercati locali, la programmazione e l'integrazione delle filiere agroalimentari, rivolte agli operatori del settore*, si chiede se i costi di cui al punto 3.5.2. *"Costi per l'acquisizione di servizi e consulenze resi da soggetti esterni al raggruppamento ed in particolare: Compenso per personale esperto e professionista con esperienza professionale nel profilo/materia di settore di interesse"*, si riferiscono esclusivamente a persone fisiche (liberi professionisti) oppure anche a persone giuridiche (società che erogano servizi di consulenza).

R. La voce di spesa è *Costi per l'acquisizione di servizi e consulenze resi da soggetti esterni al raggruppamento* che fa riferimento all'art. 14.5 e all'art. 14.6 dell'Avviso. Inoltre, al primo capoverso dell'art. 14.5 è riportato quanto segue: *"Le spese per collaborazioni occasionali e consulenze esterne (la cui competenza professionale deve essere desumibile dal curriculum vitae) fanno riferimento a prestazioni a carattere tecnico rese sia da singoli professionisti (lavoratori autonomi) che da qualificate imprese/società/enti, privati o pubblici"*.

D. si evidenzia la criticità legata al fatto che i soggetti beneficiari che stanno partecipando al bando a valere sulla Sottomisura 16.4 sono aziende agricole, che al loro interno non hanno personale in grado di gestire la cooperazione per la quota di propria competenza, né tantomeno per l'intero partenariato. Considerato inoltre che il personale assunto dalle aziende agricole è perlopiù personale stagionale, è sarà impiegato presso i punti vendita, qualora non se ne occupi direttamente il titolare dell'azienda e suoi familiari, senza quindi poter rendicontare il costo, e soprattutto senza le competenze per poterlo fare, diventa indispensabile avvalersi di un servizio apposito, di Project Management.

Pertanto all'interno della voce di costo dei servizi, dell'intervento *"2 Esercizio della cooperazione"*, stiamo prevedendo con il prevedere un servizio dedicato alle attività di coordinamento, monitoraggio e gestione amministrativa strettamente connesse alla realizzazione del progetto; in virtù di quanto previsto all'articolo 14.6. **COSTI PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI** del bando non vi è un limite % per tale costo. In assenza di questa prestazione il raggruppamento non sarebbe in grado di portare avanti il progetto, qualora ammesso.

R. Se la prestazione è di tipo intellettuale rientra nell'ambito della consulenza (e quindi si dovrà tener conto di quanto previsto al paragrafo 14.5. **COSTI PER L'ACQUISIZIONE DI CONSULENZE**), altrimenti, può essere considerato un servizio (e quindi si dovrà tener conto di quanto previsto al paragrafo 14.6. **COSTI PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI**).

POLIZZA FIDEIUSSORIA

D. L'Allegato 2 - Schema di accordo di cooperazione, all'ARTICOLO 7 – **RUOLO E COMPITI DEL SOGGETTO CAPOFILA**, al punto c prevede che il soggetto capofila *"Sottoscrive e presenta la garanzia fideiussoria in nome e per conto del partenariato, in presenza di domanda di anticipazione, nella misura massima del 50% dell'aiuto concesso riferito alle voci di costi per investimenti ai sensi dell'art. 45 del Reg. 1305/2013;"*.

Qualora non fosse il soggetto capofila colui che realizza gli investimenti, la garanzia fideiussoria dovrà farla il partner che si impegna a sostenere il costo degli investimenti e che richiede l'anticipazione, seppure la domanda di pagamento dell'anticipo darà rilasciata dal capofila; è corretto? Sul bando infatti al paragrafo 29.1. **DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO (DdP) E ISTRUTTORIA**, al terzo capoverso prevede che: *Il SIAN, sulla base dei dati inseriti nella domanda di pagamento, rende disponibile nella sezione Generazione garanzia della DDP il formato PDF dello*

schema di garanzia personalizzato e la prima pagina in formato word. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni) completa lo schema di garanzia fornito dal sistema che verrà sottoscritto dall'Ente garante e dal beneficiario. Parla dunque di beneficiario, non di capofila.

R. Nei raggruppamenti privi di soggettività giuridica le domande di sostegno e di pagamento dovranno essere presentate solo dal capofila, pertanto la polizza, associata alla domanda di anticipo rilasciata dal capofila, dovrà essere intestata e sottoscritta dal capofila. Come indicato al punto c - Aspetti finanziari dell' ARTICOLO 7 – RUOLO E COMPITI DEL SOGGETTO CAPOFILA il capofila *"Riceve le risorse dall'Organismo pagatore e provvede con tempestività alla loro ripartizione ai singoli partner sulla base delle spese da loro effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute"*.

CONTO CORRENTE DEDICATO

D. Nell'allegato 8 "Dichiarazione di impegni" il capofila e ogni singolo partner si impegna ad "attivare, prima dell'avvio delle attività ammesse a beneficio e in data antecedente al primo pagamento un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario. Su tale conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione del progetto, sia di natura pubblica (contributo in conto capitale) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera durata dell'investimento e fino alla completa erogazione dei relativi aiuti; il conto corrente dedicato deve essere aperto dal soggetto richiedente e da tutti i partner che effettuano le spese".

I pagamenti per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, impegnato direttamente nelle attività progettuali con ordini di servizio e /o lettera di incarico e quindi non impegnati esclusivamente sulla mis. 16.4, possono essere effettuato da conto corrente intestato al partner/beneficiario del raggruppamento?

R. I pagamenti devono transitare sul conto corrente del partner che effettua la spesa. Se si tratta del personale del partner è il partner che effettua il bonifico al dipendente. In fase di rendicontazione il capofila dovrà allegare i giustificativi di spesa e di pagamento del partner indicati al paragrafo 29. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO (DdP) E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE.

Inoltre secondo quanto indicato all' ARTICOLO 9 – CIRCUITO FINANZIARIO dell'Allegato 2 - Schema di accordo di cooperazione *"Il pagamento dei contributi avviene secondo le modalità stabilite dall'AdG/Organismo pagatore, in base alla rendicontazione delle spese del Progetto da parte dei singoli Partner coerentemente con il piano finanziario. Il Soggetto Capofila trasmette la domanda di pagamento all'Autorità di Gestione, a seguito del ricevimento delle rendicontazioni dei singoli Partner, complete della relativa documentazione giustificativa; lo stesso acquisisce i pagamenti dall'Organismo pagatore. Questi ultimi vengono effettuati su un conto corrente dedicato intestato al Soggetto Capofila del partenariato. Il Soggetto Capofila riceve le somme dall'Organismo pagatore sul conto corrente dedicato, le ripartisce tempestivamente a ciascun partner sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate."*

INVESTIMENTI MATERIALI - IMPIANTO FOTOVOLTAICO

D. Nella tabella riportata al paragrafo 19. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO relativamente al punto 3.2.9. "Costi per la realizzazione di un impianto fotovoltaico (con eventuali accumulatori) ad esclusivo uso aziendale, da realizzare sull'immobile destinato alla vendita dei prodotti della filiera" è riportata un'aliquota di sostegno del 100%, mentre nella DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI COSTI AMMISSIBILI la realizzazione dell'impianto fotovoltaico è riportato tra gli investimenti art. 45 del Reg. 1305/2013, paragrafo 14.7. COSTI PER INVESTIMENTI AI SENSI DELL'ART. 45 del REG. 1305/2013. Si chiedono chiarimenti.

R. Trattasi di un refuso nella tabella. La realizzazione dell'impianto fotovoltaico, voce di spesa 3.2.9, è un **investimento materiale** e rientra nei costi previsti al paragrafo 14.7 COSTI PER INVESTIMENTI AI SENSI DELL'ART. 45 del REG. 1305/2013; pertanto l'**aliquota di sostegno è al 50%**.

DOMANDA DI ACCESSO INDIVIDUALE CON CREAZIONE DEI LEGAMI ASSOCIATIVI

D. L'avviso pubblico prevede al paragrafo 21 "TERMINI E MODALITÀ OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE" che "Il soggetto richiedente (e ciascun componente del raggruppamento), preliminarmente alla presentazione della DdS, è obbligato alla costituzione e/o all'aggiornamento del Fascicolo Aziendale sul portale SIAN (www.sian.it), per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati dall'AGEA (riportati sul sito www.agea.gov.it). Il soggetto richiedente, prima della presen-

tazione della Domanda di Sostegno, deve presentare al CAA l'Accordo di Cooperazione, l'Atto costitutivo con cui il raggruppamento si è costituito in una delle forme giuridiche previste dall'avviso, e lo Statuto. Successivamente il CAA inserirà nel Fascicolo Aziendale il documento che prova la Tipologia di Accordo e la delega al soggetto richiedente per la presentazione della DdS. Il soggetto richiedente, attraverso il proprio CAA, associa i Fascicoli Aziendali dei Partner al proprio, anche se questi hanno il fascicolo in altre Regioni.>> e inoltre <<I Partner, attraverso i propri CAA, verificano la presenza del legame, aggiornano e validano il proprio fascicolo; all'interno del fascicolo, nella sezione Elenco dei legami ed accordi viene visualizzato il legame con il soggetto richiedente>>.

Si chiede se tale condizione risulti necessario adempiere anche per i beneficiari di tipo a) raggruppamenti dotati di tipo a).

R. Si conferma che le modalità indicate al paragrafo 21. TERMINI E MODALITÀ OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE dell'Avviso SM 16.4 riguardano sia i raggruppamenti di tipo a - Raggruppamenti dotati di soggettività giuridica sia i raggruppamenti di tipo b - Raggruppamenti privi di soggettività giuridica.

PERSONALE E CONSULENZE

D. Premesso che *omissis* è una rete contratto, costituita con atto notarile nel *omissis*; che nel corso degli anni sono intervenute delle variazioni all'atto costitutivo della rete con procedura camerale per l'inserimento di altri soggetti che svolgono attività compatibili con l'oggetto sociale della rete; che alcuni soggetti aderenti alla rete hanno convenuto con regolare atto di costituzione di dar vita al raggruppamento di "affare – sottomisura 16.4"; che il raggruppamento è costituito da imprese agricole e da altri soggetti beneficiari del sostegno mentre non fanno parte del raggruppamento le imprese operanti nella trasformazione e i soggetti non beneficiari del sostegno. Con riferimento alla categoria "altri soggetti" che hanno deciso di far parte del raggruppamento, si fa presente che sono soggetti in grado di svolgere attività pertinenti con gli interventi ammissibili con l'avviso:

1. Studi e progetti
2. Esercizio della cooperazione
3. Attività di promozione e altri costi diretti per la realizzazione del progetto.

Pur non avendo dubbi su quanto sopra riferito circa la costituzione del raggruppamento. Con riferimento alla sotto voce di spesa "costi per l'acquisizione di servizi e consulenze", il soggetto richiedente, *omissis*, avendo deciso di non esternalizzare né le consulenze né i servizi necessari, si chiede di farci sapere se gli "altri soggetti" del raggruppamento possono essere destinatari del sostegno diretto per svolgere servizi e consulenze ed, inoltre se gli stessi beneficiari, imprese agricole, possono avvalersi delle prestazioni dei propri consulenti, regolarmente contrattualizzati, e della collaborazione di soggetti della rete non aderenti al raggruppamento per realizzare servizi, previsti nella richiesta di finanziamento per gli interventi di cui sopra.

R. Come previsto al paragrafo 8. CATEGORIE DI SOGGETTI AMMESSI NEL RAGGRUPPAMENTO i partner del raggruppamento di cui alla lettera c) *altri soggetti* possono essere:

- beneficiari del sostegno

- non beneficiari del sostegno (che non sono destinatari di contributi e non realizzano spese nell'ambito del progetto) la cui presenza può e deve essere funzionale al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del bando (es.: soggetti del settore commerciale, Società di consulenza, Associazioni/Organizzazioni che mettono a disposizione spazi, sponsorizzano o patrocinano le iniziative).

Il personale subordinato/para subordinato delle aziende partner del raggruppamento, regolarmente contrattualizzato, potrà essere rendicontato secondo quanto previsto al paragrafo 14.2. COSTI DI PERSONALE dell'Avviso.

Le consulenze esterne/servizi esterni al raggruppamento della SM 16.4 potranno essere rendicontati secondo quanto previsto al paragrafo 14.5. COSTI PER L'ACQUISIZIONE DI CONSULENZE e 14.6. COSTI PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI. La verifica della congruità dei costi e la selezione del consulente/fornitore di servizi dovrà essere effettuata secondo quanto disciplinato al paragrafo 15. IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA dell'Avviso.

RENDICONTAZIONE DEI PRODOTTI DA PROMUOVERE OFFERTI IN DEGUSTAZIONE

D. Rispetto alla voce "Costo dei prodotti da promuovere offerti in degustazione, fino ad un massimo dell'80% del prezzo franco azienda, incluso trasporto/spedizione" si chiede quali saranno i documenti da produrre per ciascun

partner interessato, in fase di rendicontazione della spesa. Si chiede inoltre conferma dell'assenza di un limite massimo per tale voce di costo.

R. Al fine di quantificare il valore dei prodotti da promuovere offerti in degustazione dovranno essere allegate le fatture, autofatture e documento di trasporto emesse dalle aziende agricole coinvolte. Nel bando non è indicato alcun limite sulla voce di spesa “Costo dei prodotti da promuovere offerti in degustazione, fino ad un massimo dell’80% del prezzo franco azienda, incluso trasporto/spedizione”. Il costo indicato in DDS e rendicontato in DDP deve comunque essere congruo e ragionevole rispetto alle attività che si andranno a realizzare.

SOGGETTI BENEFICIARI

D. Siamo predisponendo il progetto per la sottomisura 16.4 ed è prevista l'organizzazione di mercati dei prodotti agricoli previsti nell’Allegato I del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea. A tali mercati possono partecipare come “espositori/venditori” soltanto le aziende agricole partner del progetto o si può estendere la partecipazione anche ad altre aziende agricole del territorio pagando i costi organizzativi (noleggio gazebo, comunicazione, etc..) con i fondi della sottomisura in questione??

R. I beneficiari della SM 16.4 sono i partner del raggruppamento; i costi ammissibili e rendicontabili devono riguardare esclusivamente i partner del raggruppamento e i prodotti del paniere dei partner aderenti al raggruppamento.